SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 marzo 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 19 marzo 1996, n. 128.

Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per aggiornare la disciplina normativa delle università e degli enti di ricerca, nonché per disciplinare il valore abilitante dei diplomi universitari relativi all'area infermieristica, tecnica e di riabilitazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire tra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. All'onere derivante, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è assegnata alla terza Università di Roma la somma di lire 21,2 miliardi per l'anno 1995, lire 19,6 miliardi per l'anno 1996 e lire 25,9 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7325 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. I programmi pluriennali dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.) sono approvati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia e finanziati con apposite leggi pluriennali.

4. È autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di lire 3,5 miliardi, per l'anno 1995, a favore del Consorzio per l'università a distanza, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1986, n. 1015. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1256 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a valere sui fondi allocati nel piano triennale di sviluppo delle università per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996.

Art. 2.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, trovano applicazione anche per l'anno 1995-1996, compreso il mantenimento del contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Al relativo onere, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il medesimo anno.

Art. 3.

1. I termini stabiliti rispettivamente dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1995, n. 63, e dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, sono prorogati al 30 giugno 1996; sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. I componenti del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia non sono consecutivamente né rieleggibili né designabili ove abbiano partecipato a più di una consiliatura.

Art. 4.

1. Lo statuto delle università e degli istituti superiori non statali è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo, su proposta del senato accademico e sentiti i consigli di facoltà per le materie relative all'ordinamento didattico.

Art. 5.

1. In attesa di una generale disciplina dei parchi scientifici e tecnologici, al fine di accelerare l'attuazione dell'intesa di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 1994, e costituiti in forma di consorzio, società consortile o società per azioni, con partecipazione finanziaria maggioritaria di soggetti privati, possono essere ammessi a fruire dei finanziamenti per i progetti ivi previsti, previa presentazione dei progetti esecutivi, corredati da una proposta di capitolato tecnico, da sottoporre al parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, ai fini della stipula dei relativi contratti, secondo le modalità e gli strumenti previsti, per l'attuazione degli interventi, dalla stessa legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 6.

1. In attesa che vengano istituiti i corsi di diploma per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il diploma conseguito dagli iscritti ai corsi di diploma universitari per le aree infermieristiche, tecniche e della riabilitazione attivati secondo l'ordinamento didattico emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha, a tutti gli effetti, valore abilitante ai fini dell'esercizio delle attività di cui ai profili professionali disciplinati con decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994, numeri 739, 740, 741, 742, 743, 744, e 26 settembre 1994, numeri 745 e 746, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1995.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0162

DECRETO-LEGGE 19 marzo 1996, n. **129**.

Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'accesso ai mezzi di informazione di massa durante le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, nonché, per quanto compatibile, durante le

campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per ogni *referendum*, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici da parte dei mezzi di informazione.

Art. 2.

Propaganda elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, la propaganda elettorale è consentita, nei limiti delle prescrizioni del presente decreto, nelle seguenti forme:

tribune politiche;

dibattiti;

tavole rotonde;

conferenze;

discorsi;

presentazione dei candidati e dei programmi dei soggetti politici;

confronti;

annunci relativi alla sola propaganda effettuata sulla stampa nella concessionaria pubblica o nelle emittenti private.

2. Gli spazi di propaganda elettorale sulla stampa, nella concessionaria pubblica e nelle emittenti private sono offerti gratuitamente, a condizioni di parità di trattamento.

3. Agli spazi di propaganda elettorale sono dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della testata edita e della programmazione.

4. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

Art. 3.

Pubblicità elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il trentunesimo giorno precedente la data delle elezioni, è consentita soltanto la pubblicità elettorale che contenga l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica.

2. Sono sempre vietate la propaganda e la pubblicità politiche ed elettorali contenenti prospettazioni informative false, scene o slogan denigratori o che usino tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori lesiva dei diritti della persona.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali è vietata la pubblicità elettorale nella concessionaria pubblica.

4. Le inserzioni e gli spot di pubblicità elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita scritta «pubblicità elettorale».

5. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. A partire dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni è vietata ogni forma di pubblicità elettorale, anche se avente il contenuto di cui al comma 1 ed anche se relativa a successive consultazioni elettorali indette. In tale ultimo caso, il divieto può essere derogato, tenuto conto del numero degli elettori interessati e della rilevanza territoriale delle elezioni, con provvedimento del Garante. La presente disposizione non si applica alle consultazioni referendarie, per le quali è ammessa la pubblicità elettorale fino a tutto il penultimo giorno prima della data della consultazione referendaria.

Art. 4.

Modalità di propaganda e pubblicità elettorali

1. Le emittenti private e gli editori offrono spazi e tempi di propaganda e pubblicità elettorali per quantità e, ove previste, per tariffe a condizioni di parità di trattamento e sono tenuti a riconoscere a tutti i soggetti politici le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

2. Gli editori e le emittenti private che intendono offrire, nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, spazi di propaganda o di pubblicità elettorali devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante al fine di consentire ai soggetti politici l'accesso agli spazi predetti in condizioni di parità di trattamento. Tali soggetti, con le stesse modalità e forme, indicano altresì il domicilio eletto per ogni comunicazione ai sensi del presente decreto.

3. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza, tenuto conto dell'eventuale presenza di codici deontologici adottati dalla concessionaria pubblica, dalle emittenti private o dagli editori, dettano, in tempo utile ai fini dell'applicazione del presente decreto, i criteri relativi agli spazi, ai tempi e alle altre caratteristiche della propaganda elettorale cui questi soggetti si devono attenere per il conseguimento delle finalità dettate dal presente decreto. Il Garante detta i criteri di offerta, trasmissione e pubblicazione di pubblicità elettorale, con particolare riferimento alle tariffe massime, al numero massimo di spot radiotelevisivi e di inserzioni sulla stampa per ciascun soggetto politico, alla durata massima, alle caratteristiche, alle fasce orarie, alle modalità di distinzione dagli altri messaggi pubblicitari ed alle altre modalità di diffusione e di replica di spot radiotelevisivi ed inserzioni sulla stampa.

Art. 5.

Informazione elettorale

1. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza, definiscono, in tempo utile ai fini dell'applicazione del presente decreto, i criteri specifici ai quali, nell'ambito della disciplina introdotta dal presente decreto, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti private nei programmi e servizi di informazione elettorale, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità della stessa.

Art. 6.

Altre forme di propaganda elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietata ogni forma di propaganda elettorale nei programmi della concessionaria pubblica e delle emittenti private diversi da quelli previsti dall'articolo 2. È vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori. È comunque vietato utilizzare la composizione della programmazione per orientare le scelte di voto.

2. Per il periodo di cui al comma 1, le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici, organizzate con la presenza di soggetti politici, ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto dei princìpi di correttezza ed imparzialità di cui al presente decreto. È vietato che l'articolazione delle trasmissioni sia di per sé stessa lesiva della parità di trattamento dei soggetti politici. Le trasmissioni predette sono ammesse negli ultimi cinque giorni della campagna elettorale soltanto a condizione che ad esse siano invitati, a condizioni paritarie, i rappresentanti della totalità dei soggetti politici interessati.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, la selezione degli eventuali ospiti avviene nel rispetto del principio pluralistico ed è finalizzata a conseguire una presenza equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione del pubblico, ove previsto, è fatta, con i medesimi criteri, almeno ventiquattro ore prima della trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore cura che il pubblico mantenga un contegno congruente con i princìpi del presente decreto e che eventuali interventi telefonici in diretta e non concordati con la concessionaria pubblica o con l'emittente privata non influenzino le libere scelte degli elettori.

4. Per il periodo di cui al comma 1, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti politici o loro esponenti è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile, della parità di trattamento. Nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed informazione elettorali e da quelli di cui al comma 2, la presenza di soggetti politici o loro esponenti è vietata. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa di soggetti politici o loro esponenti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

Art. 7.

Divieto di propaganda istituzionale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, ad eccezione delle attività di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Art. 8.

Disciplina dei sondaggi

1. A partire dal ventesimo giorno precedente la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo precedente a quello del divieto.

2. Il Garante, sentite le associazioni scientifiche e professionali nazionali operanti nel campo delle ricerche demoscopiche ed elettorali, determina, a partire dalla prima applicazione del presente decreto, i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati anche parziali di tali sondaggi devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la concessionaria pubblica, le emittenti private e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si estende nei casi di pubblicazione e trasmissione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

5. Per i sondaggi effettuati nel periodo consentito, qualora non siano stati rispettati i criteri determinati ai sensi del comma 2, il Garante dispone che sia dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.

Art. 9.

Doveri e responsabilità dei giornalisti conduttori, dei registi e dei direttori responsabili

1. I giornalisti conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, ed i rispettivi direttori responsabili, nonché i giornalisti autori della propaganda elettorale ed i direttori responsabili del quotidiano o periodico sul quale è apparsa la propaganda elettorale, sono tenuti al rispetto del codice deontologico emanato dall'Ordine dei giornalisti. Quest'ultimo può istituire un apposito organo competente per l'accertamento delle violazioni al predetto codice deontologico. I magistrati eventualmente presenti in tale organo devono rivestire qualifica non inferiore a magistrato di Corte di cassazione, anche a riposo, o equiparata, e, se in servizio, devono essere autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura o dagli altri organi competenti.

2. I conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, che non appartengano all'Ordine dei giornalisti, sono tenuti ad osservare lo stesso codice.

Art. 10.

Definizione della parità di trattamento fra i soggetti politici

1. La parità di trattamento fra i soggetti politici, di cui al presente decreto, ai fini della propaganda, della pubblicità e dell'informazione elettorali, è determinata dalla commissione parlamentare e dal Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza. Per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si terrà conto dei seguenti criteri:

a) per quanto concerne la quota di seggi attribuiti nei collegi uninominali: alla ripartizione di spazi e tempi partecipano tutti i raggruppamenti di candidati, con uno o più contrassegni identici in almeno quattordici circoscrizioni elettorali, che concorrano in almeno la metà dei collegi istituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione; la ripartizione di spazi e tempi fra i raggruppamenti partecipanti è effettuata tenuto anche conto della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento; all'interno di ciascun raggruppamento la ripartizione ulteriore è determinata con una o più convenzioni tra i soggetti interessati; in mancanza di convenzione, la ripartizione è effettuata in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento; spazi e tempi minori sono garantiti ai soggetti politici che non hanno rappresentanza in Parlamento;

b) per quanto concerne la quota di seggi attribuiti in ragione proporzionale: parità di spazi e tempi a ciascun soggetto politico presente nella competizione elettorale e già rappresentato in Parlamento; spazi e tempi sono altresì garantiti ai soggetti politici che non siano già rappresentati in Parlamento.

Art. 11.

Misure di controllo

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la concessionaria pubblica e le emittenti private devono registrare su supporto magnetico la totalità dei programmi trasmessi.

2. Il Garante stabilisce le modalità con cui i Circostel, nell'ambito della propria competenza, registrano i programmi delle emittenti private. Essi segnalano al Garante o ai Corerat competenti o delegati le presunte violazioni di disposizioni dettate dal presente decreto, dalla commissione parlamentare e dal Garante.

3. Ai fini della vigilanza e del controllo della emittenza nazionale, per il periodo di applicazione del presente decreto, il Garante si avvale anche del Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12.

Procedimento di accertamento delle violazioni

1. Ciascun soggetto politico direttamente interessato può denunciare, entro dieci giorni dal fatto, l'avvenuta violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle dettate dalla Commissione parlamentare e dal Garante. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax, alla concessionaria pubblica o all'emittente privata o all'editore, presso il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ed inoltre al Garante, al Circostel territorialmente competente ed al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il predetto domicilio dell'editore o dell'emittente. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla denuncia entro le dodici ore successive alla predetta comunicazione.

2. Il Garante, avvalendosi anche dei Circostel e della Guardia di finanza, istruisce la denuncia e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite le controdeduzioni, provvede su di essa senza indugio, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Qualora lo ritenga opportuno, il Garante può delegare per le istruttorie, l'audizione degli interessati e le contestazioni i Corerat territorialmente competenti.

4. Il procedimento è avviato anche d'ufficio.

Art. 13.

Provvedimenti d'urgenza del Garante

1. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni del presente decreto e di quelle dettate dalla Commissione parlamentare e dal Garante, questo, al fine di ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali e salvo il procedimento di accertamento ordinario, ai sensi dell'articolo 12, adotta immediatamente i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al predetto fine. In tal caso l'istruttoria del Garante o del Corerat avviene in forma sommaria, mediante acquisizione delle controdeduzioni del soggetto al quale è stata effettuata la contestazione; quest'ultimo è tenuto a comunicare, anche a mezzo telefax, le controdeduzioni al denunciante ed al Garante, entro quarantotto ore dal ricevimento della denuncia.

2. In ogni caso il Garante può ordinare:

a) alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;

b) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi compensativi di propaganda elettorale in favore dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;

c) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la diffusione di comunicati dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;

d) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi;

e) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la pubblicazione o trasmissione di rettifiche, alle quali è dato il medesimo risalto, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della notizia da rettificare;

f) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la pubblicazione o la trasmissione del comunicato emanato dall'organo dell'Ordine dei giornalisti, nel caso in cui esso sia stato istituito, ai sensi dell'articolo 9;

g) alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private, la trasmissione, anche ripetuta secondo le modalità determinate dal Garante, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa, specialmente con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 6.

3. Il Garante fissa il termine e le modalità per l'ottemperanza ai propri provvedimenti. Il primo non può essere superiore alle quarantotto ore successive alla notificazione del provvedimento stesso, qualora la violazione sia stata commessa dalla concessionaria pubblica o da emittenti private o a mezzo stampa quotidiana.

4. In caso di inottemperanza al provvedimento del Garante entro il termine di cui al comma 3, questo dispone, entro le ventiquattro ore successive:

a) per la concessionaria pubblica o le emittenti private, l'inibizione della programmazione per un periodo correlato e comunque non superiore alla durata della trasmissione nella quale è stata rilevata l'infrazione, con l'obbligo di mantenere in video, per il tempo a tal fine determinato, un'immagine fissa con la dicitura «la trasmissione della presente emittente è inibita dal Garante per violazione delle disposizioni sulla parità di trattamento durante la campagna elettorale»;

b) per gli editori, l'obbligo di pubblicare un comunicato del Garante relativo all'inottemperanza, con medesimo risalto per collocazione e caratteristiche editoriali.

5. Contro i provvedimenti di cui alla lettera *a)* del comma 4 è ammesso, entro le quarantotto ore successive alla notificazione, ricorso al tribunale amministrativo regionale. Contro i provvedimenti di cui alla lettera *b)* del comma 4 è ammesso, entro lo stesso termine, ricorso al tribunale. Il tribunale amministrativo regionale ovvero il tribunale si pronunciano sul ricorso in via cautelare d'urgenza entro le quarantotto ore successive al deposito.

6. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, nonché dall'articolo 14.

Art. 14.

Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, nonché delle relative disposizioni dettate dal Garante, questo irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti delle emittenti private operanti in ambito nazionale e degli editori, da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni; nei confronti delle emittenti private operanti in ambito locale, è irrogata la sanzione da lire un milione a lire dieci milioni. Identica sanzione è irrogata qualora siano violate le disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare o dal Garante, contenenti obblighi procedimentali, qualora la violazione non comporti un'alterazione delle condizioni di parità di trattamento tra soggetti politici.

2. In caso di violazione delle altre disposizioni dettate dal presente decreto ovvero dalla Commissione parlamentare o dal Garante, quest'ultimo irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti della concessionaria pubblica, delle emittenti private operanti in ambito nazionale e degli editori, da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni; nei confronti delle emittenti private operanti in ambito locale, è irrogata la sanzione da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione avvenga negli ultimi quindici giorni precedenti la data delle elezioni, la sanzione è raddoppiata.

3. Nei casi più gravi di alterazione della parità di trattamento tra soggetti politici, ovvero nel caso di violazione reiterata nel corso della medesima campagna elettorale, il Garante dispone l'inibizione della programmazione della concessionaria pubblica o dell'emittente privata, determinandone i tempi e le modalità, da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni, con l'obbligo di mantenere in video, per il tempo a tal fine determinato, un'immagine fissa con la dicitura «la trasmissione della presente emittente è inibita dal Garante per violazione delle disposizioni sulla parità di trattamento durante la campagna elettorale».

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 8 commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, comma primo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 8, il Garante applica la sanzione pecuniaria da lire venti milioni a lire duecento milioni.

5. Le medesime sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate anche nei confronti dei soggetti politici a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono commisurate anche all'entità del pregiudizio cagionato, alle condizioni economiche e patrimoniali dell'editore o dell'emittente privata ed alla rilevanza territoriale della violazione commessa.

7. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge.

Art. 15.

Compiti della Guardia di finanza

1. Il Garante si avvale anche della Guardia di finanza per i compiti istruttori e di controllo attribuiti dal presente decreto.

2. La Guardia di finanza esegue tutte le comunicazioni e notificazioni d'ufficio o su richiesta del Garante previste dal presente decreto.

3. È istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a disposizione di questo e del Garante, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la radiodiffusione e l'editoria, alle dipendenze di un ufficiale con grado non inferiore a colonnello, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze — rubrica Guardia di finanza — per l'anno 1995 e dei contingenti previsti dagli organici.

4. Di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministro delle finanze definisce il contingente di personale da assegnare al nucleo.

Art. 16.

Campagne elettorali amministrative e referendarie

1. Per le campagne per le elezioni suppletive alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per i *referendum* ai sensi degli articoli 123 e 132 della Costituzione, il Garante individua, tra gli editori, la concessionaria pubblica e le emittenti private, i soggetti e l'ambito territoriale concretamente rilevanti in ciascuna campagna elettorale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 6.

2. Nelle campagne elettorali per tutti i *referendum*, la parità di trattamento per la propaganda, la pubblicità e l'informazione elettorali consiste nella equiripartizione di spazi e tempi complessivamente riservati ai sostenitori delle opposte indicazioni di voto. La Commissione

parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, prescrivono le regole atte a garantire la concreta realizzazione della parità di trattamento e l'idoneo accesso ai predetti spazi da parte delle forze sociali interessate. Fra i sostenitori della proposta referendaria, adeguati spazi sono riconosciuti ai comitati promotori.

3. Il Ministero dell'interno comunica tempestivamente al Garante i decreti di convocazione dei comizi elettorali relativi ad ogni tipo di consultazione.

Art. 17.

Norme organizzative

1. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria nel limite di centottanta unità.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Garante, sono determinati la consistenza organica, il trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo e l'ordinamento delle carriere, nel limite sopra indicato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Ufficio del Garante.

3. L'assunzione del personale predetto avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni dirette in base alla normativa vigente.

4. In sede di prima attuazione, si provvede alla copertura dei posti in organico, nel limite del 50 per cento del ruolo, mediante inquadramento, a domanda, con effetto economico non anteriore al 1° ottobre 1995, del personale comunque in servizio da almeno sei mesi presso l'Ufficio del Garante alla data di cui al comma 2, nel limite e con i criteri e le modalità valutativi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui allo stesso comma 2. In base ai provvedimenti di inquadramento del Garante, le amministrazioni di provenienza del personale inquadrato provvedono alle contestuali riduzioni di posti nelle proprie tabelle organiche.

5. Il Garante può avvalersi, per periodi limitati e per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a dieci unità e per non oltre il 25 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

6. Sino alla copertura dei posti di ruolo disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e comunque, salvo quanto previsto al comma 7, per non oltre tre anni dalla data del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, il Garante può continuare ad avvalersi del personale di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche oltre il limite numerico di dieci unità.

7. In aggiunta al personale di ruolo il Garante può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, a copertura di specifiche esigenze inerenti ai compiti istituzionali. I titoli ed i profili professionali richiesti per ciascuna unità sono indicati in un apposito avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le assunzioni avvengono in base a colloquio al quale sono ammessi coloro che ne abbiano fatto domanda nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso anzidetto. Alla valutazione procede una commissione presieduta dal Garante e composta dal segretario generale dell'Ufficio e da un dirigente, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso lo stesso Ufficio.

8. Al personale in servizio presso l'Ufficio del Garante è fatto divieto, in ogni caso, di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

9. Il segretario generale dell'Ufficio del Garante è nominato dallo stesso Garante tra gli appartenenti alla magistratura ordinaria, alla magistratura amministrativa ed all'Avvocatura dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Cassazione o equiparata, ovvero fra i professori universitari ordinari delle discipline giuridiche, aziendali ed economiche, per la durata di cinque anni, rinnovabile per pari periodi, ed è collocato fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, se professore universitario, per la durata del mandato. Egli assiste il Garante nell'esercizio delle sue funzioni, esercita le deleghe che il Garante gli rilascia anche per il caso di assenza ed assicura il coordinamento dell'intera attività dell'Ufficio.

10. Per il periodo decorrente dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni successivi alla data delle votazioni, il Garante può autorizzare il personale in servizio presso il suo Ufficio ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nella misura ritenuta necessaria per il tempestivo espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, anche in deroga ad ogni altra disposizione e comunque non oltre le ottanta ore mensili.

11. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nel caso in cui i Corerat non siano stati istituiti o non siano operanti, previa indicazione alle regioni competenti di un termine non superiore a sette giorni per la loro istituzione o per il loro funzionamento, in difetto, commette al Garante di nominare un commissario con il compito di svolgere le loro funzioni ai fini dell'applicazione del presente decreto.

Art. 18.

Organi ufficiali di partiti, comitati e movimenti politici

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 6, ed agli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del presente decreto non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti, comitati e movimenti politici ed alle stampe elettorali dei soggetti politici.

Art. 19.

Centro di ascolto dell'informazione radiotelevisiva

1. Il Garante può affidare ad un ente pubblico o privato il compito di verifica, secondo criteri da esso stabiliti, degli spazi dedicati nel corso della campagna elettorale a ciascun soggetto politico dalla concessionaria pubblica e dalle emittenti private operanti in ambito nazionale.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, con cadenza settimanale, il Garante rende pubblici presso il suo Ufficio i risultati di tale verifica.

Art. 20.

Anticipazione dei contributi ai partiti politici per le spese elettorali

1. I contributi spettanti ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali sono anticipati, entro cinque giorni dalla data di presentazione delle liste, per ogni consultazione elettorale in misura pari alla metà di quelli percepiti per la precedente elezione del medesimo organo.

Art. 21.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in annue lire 2.500 milioni a partire dal 1995, si provvede a carico dei capitoli 1013, 1025 e 1803, rispettivamente per lire 600 milioni, per lire 200 milioni e per lire 1700 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 22.

Norme finali e definizioni

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 5, 6, 15, commi 1 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'articolo 29, commi 1, 2, 6 e 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto:

per «Commissione parlamentare» si intende la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

per «Garante» si intende il Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

per «Circostel» si intendono gli uffici periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

per «Corerat» si intendono i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi;

per «soggetti politici» si intendono candidati, gruppi di candidati, partiti, comitati promotori di *referendum*, altri comitati e movimenti organizzati a fini politici;

per «editori» si intendono gli editori di quotidiani e periodici;

per «stampa» si intendono i quotidiani e i periodici;

per «concessionaria pubblica» si intende la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

per «emittenti private» si intendono i titolari di concessione e di autorizzazione radiotelevisiva nell'ambito nazionale e locale, nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e televisiva;

per «propaganda elettorale» si intende l'esposizione, sulla stampa e nelle trasmissioni radiotelevisive, delle caratteristiche oggettive e soggettive, delle linee e dei programmi generali e specifici dei soggetti politici;

per «informazione elettorale» si intende ogni programma e servizio di informazione, o parti di essi, attinenti alla campagna elettorale ed ai relativi soggetti attivi, ivi compresi i telegiornali ed i giornali radio;

per «pubblicità elettorale» si intende l'insieme dei messaggi brevi diffusi attraverso inserzioni sulla stampa e spot radiotelevisivi, che abbiano il contenuto di cui all'articolo 3 e finalità promozionali.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: CAIANIELLO

96G0163

DECRETO-LEGGE 19 marzo 1996, n. 130.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, nonché di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonché gli enti di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati alla riduzione del danno di cui al presente comma non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone secondo la vigente normativa.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di

sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

Art. 2.

1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1996, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative agli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 sono prorogate rispettivamente per i tre anni successivi agli esercizi considerati.

6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al

suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato.

8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata.

9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

Art. 3.

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'articolo 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'articolo 127 citato.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». I finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da

ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo.

2. Nel corso dell'anno 1996 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1996 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

Art. 5.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti:

a) verifica delle modalità di realizzazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze.

2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque esperti, particolarmente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per più di cinque anni.

3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento l'amministrazione o l'ente che rifiutino la propria collaborazione o impediscano le verifiche.

4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400; essi sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri se appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 1, comma 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Art. 6.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13, dopo le parole: «pubbliche affissioni» sono inserite le seguenti: «e servizi telefonici di informazione»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 7.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: «Agli enti locali» fino a· «possono essere dati in uso» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'articolo 116, possono essere dati in uso».

2. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale puo chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri».

Art. 8.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

OSSICINI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

96G0164

DECRETO-LEGGE 19 marzo 1996, n. 131.

Disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1993, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver

prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1996 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. I posti nell'organico dei SERT, istituiti dall'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti mediante concorso riservato al quale è ammesso il personale operante in regime di convenzione presso i SERT da almeno tre anni e per un minimo di 24 ore settimanali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero che abbia operato nel periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i SERT per almeno un triennio e per 24 ore settimanali.

6. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0165

DECRETO-LEGGE 19 marzo 1996, n. 132.

Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare in termini più razionali la normativa in tema di immigrazione nel territorio dello Stato da parte di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, al fine di rendere più efficace l'operatività;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

FLUSSI DI INGRESSO E LAVORO STAGIONALE

Art. 1.

Norme in materia di lavoro stagionale dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e di determinazione dei flussi.

1. Nella programmazione annuale dei flussi di ingresso dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono indicate anche le possibilità di impiego per i lavoratori stagionali in considerazione delle disponibilità accertate attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle previsioni annuali di fabbisogno di manodopera formulate dalle commissioni regionali per l'impiego, in collaborazione con i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, per i settori che si avvalgono di lavoro prevalentemente stagionale.

2. In relazione a ricorrenti esigenze stagionali per ambiti territoriali e settori determinati e per le quali sia accertabile l'indisponibilità di offerte di lavoro da parte

delle imprese interessate attraverso le loro associazioni di categoria, le commissioni regionali per l'impiego (CRI) possono stipulare con le associazioni predette e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con le regioni e gli enti locali apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori di Paesi non appartenenti all'Unione europea ai posti di lavoro individuati.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 individuano il trattamento economico e normativo e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché gli eventuali incentivi diretti o indiretti, preordinati a favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi di manodopera e le misure complementari relative all'accoglienza dei lavoratori stranieri.

4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione centrale per l'impiego, può impartire direttive per la disciplina delle attività delle CRI e provvedere alla definizione di una convenzione tipo.

5. I lavoratori avviabili sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo possono essere individuati tra quelli già presenti legalmente sul territorio nazionale e che risultino iscritti nelle liste di collocamento o di prenotazione. Nel caso di accertata indisponibilità di questi ultimi o di fabbisogni aggiuntivi, possono essere rilasciate autorizzazioni all'ingresso per lavoro stagionale a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ancora residenti all'estero. Per favorire l'attuazione del presente decreto sono stipulate apposite intese bilaterali tra le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro, rispettivamente dei Paesi di partenza e di accoglienza. Per l'Italia, tali intese sono stipulate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro dell'interno.

6. Gli uffici regionali del lavoro predispongono gli elenchi nominativi dei lavoratori stagionali provenienti dai Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché dai Paesi con i quali sono state stipulate le intese di cui al comma 5. Gli uffici regionali del lavoro trasmettono i medesimi elenchi al Ministero degli affari esteri, per il rilascio dei visti di ingresso da parte delle competenti autorità diplomatiche e consolari, nonché al Ministero dell'interno, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno da parte delle questure competenti. Gli uffici regionali del lavoro verificano, altresì, l'effettivo avviamento al lavoro.

7. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il piano degli interventi di assistenza in favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea ammessi a soggiornare temporaneamente in Italia per motivi di carattere umanitario.».

Art. 2.

Soggiorno dei lavoratori stagionali di Paesi non appartenenti all'Unione europea

1. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea, in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno temporaneo per lavori a carattere stagionale previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, può soggiornare nel territorio dello Stato per sei mesi per ciascun anno. Decorso tale termine, il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato.

2. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea, ove sia documentalmente accertato il rispetto del termine di cui al comma 1, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo, per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai suoi connazionali mai entrati in Italia per motivi di lavoro.

3. Nel primo anno di applicazione a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto di precedenza i cittadini di un Paese non appartenente all'Unione europea che dimostrino di essere usciti dal territorio dello Stato e di essere rientrati in patria entro il 31 marzo 1996. A tal fine gli interessati, al momento dell'uscita dal territorio dello Stato, richiedono al competente ufficio di polizia di frontiera il rilascio di apposita attestazione.

4. Il lavoratore stagionale di un Paese non appartenente all'Unione europea che soggiorni in Italia con un permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro stagionale può ottenere, in presenza di una documentata offerta di lavoro a tempo indeterminato, previo rilascio del nulla-osta degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile.

5. Fermo quanto previsto dagli articoli 7, 7-*bis*, 7-*ter*, 7-*quater* e 7-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificati o introdotti dal presente decreto, il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea che non osserva il disposto di cui al comma 1 decade dal diritto di precedenza previsto dal comma 2.

Art. 3.

Previdenza e assistenza

1. In considerazione della durata limitata dei contratti, nonché della loro specificità, ai lavoratori di cui all'articolo 2 si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) assicurazione contro le malattie;

d) assicurazione di maternità.

2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tale contributo affluisce al Fondo previsto dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943. Nei limiti delle disponibilità assicurate da tale gettito contributivo, il Fondo attua interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui al presente decreto.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'interno e per la famiglia e la solidarietà sociale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. I contributi relativi all'assicurazione di cui al comma 1, lettera *a*), sono trasferiti, a richiesta dell'interessato, all'istituto o ente assicuratore del Paese di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, sono liquidati ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea privi di permesso di soggiorno temporaneo per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO E DI SOGGIORNO

Art. 4.

Visto di ingresso

1. Fermo restando quanto previsto dall'accordo di Schengen e dalla relativa convenzione di applicazione, il visto non può essere rilasciato allo straniero che sia stato condannato in Italia o all'estero per uno dei reati che costituiscono motivo di espulsione dallo Stato a norma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto.

2. Ferma restando la normativa vigente in materia di profilassi internazionale, gli stranieri provenienti da uno Stato che, in ragione di particolari condizioni epidemiologiche, sia inserito in apposito decreto del Ministro della sanità esibiscono ai controlli di frontiera, oltre ai documenti previsti dalla predetta normativa, un certificato rilasciato, nei dieci giorni precedenti la partenza, dall'autorità sanitaria del Paese di provenienza, vidimato dal consolato d'Italia, comprovante l'assenza di malattie infettive in atto, aventi carattere di ampia diffusibilità per via aerea od oro-fecale.

Art. 5.

Rinnovo del permesso di soggiorno

1. Nel rinnovare o prorogare il permesso di soggiorno, il questore può acquisire il parere del sindaco del comune di residenza o dimora del cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea.

Art. 6.

Piano di automazione delle procedure

1. Il Ministro dell'interno ed il Ministro degli affari esteri adottano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano generale degli interventi per il perfezionamento e il completamento dell'automazione delle procedure di controllo degli stranieri di competenza dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno, nell'ambito delle compatibilità con il Sistema informativo previsto dall'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e dalla relativa convenzione di applicazione, ratificata e resa esecutiva per l'Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388, e determinano le risorse occorrenti, per ciascun anno, per gli adempimenti di rispettiva competenza. Dell'adozione del piano generale, dei piani di esecuzione e dei relativi contratti, è informata l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Capo III

ESPULSIONI E DISPOSIZIONI PENALI

Art. 7.

Espulsione dal territorio dello Stato e norme sanzionatorie

1. L'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Espulsione come misura di sicurezza). — 1.* Lo straniero condannato, o nei confronti del quale è applicata la pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e

seguenti del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 dello stesso codice, può essere espulso dal territorio dello Stato, sempre che risulti socialmente pericoloso.

2. In caso di revoca dell'espulsione ai sensi degli articoli 207 e 208 del codice penale, il provvedimento del magistrato di sorveglianza è comunicato al questore competente il quale, ove consentito, adotta i provvedimenti relativi al soggiorno.».

2. L'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-*bis* (*Espulsione come misura di prevenzione*). — *1.* Gli stranieri appartenenti ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, sono segnalati dall'autorità di pubblica sicurezza al pubblico ministero, il quale, nelle quarantotto ore successive, può proporre al pretore del luogo in cui la persona si trova, l'applicazione della misura di prevenzione dell'espulsione.

2. Il pretore provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro sette giorni dalla proposta, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il termine per la notificazione o per la comunicazione dell'avviso dell'udienza è ridotto a tre giorni, fermo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 7-*sexies*, per gli stranieri minori degli anni 18 provvede il tribunale per i minorenni.

3. L'espulsione è disposta dal pretore quando sussistono concreti elementi per ritenere che lo straniero sia persona pericolosa per la sicurezza pubblica.».

3. Dopo l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-*ter* (*Espulsione a richiesta di parte*). — *1.* Nei confronti degli stranieri arrestati in flagranza o sottoposti a custodia cautelare per uno o più delitti, consumati o tentati, diversi da quelli indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri da 1 a 6, del codice di procedura penale è disposta l'espulsione sempre che le esigenze cautelari per le quali è stata applicata la custodia possano essere soddisfatte da tale misura e non sussistano inderogabili esigenze processuali.

2. L'espulsione è altresì disposta nei confronti degli stranieri condannati con sentenza passata in giudicato, per reati non colposi, ad una pena che, anche se costituente parte residua di maggior pena, non superi i tre anni di reclusione.

3. L'espulsione è disposta, su richiesta dell'interessato o del suo difensore, previo parere del pubblico ministero o su richiesta dello stesso pubblico ministero dal giudice indicato dall'articolo 279 del codice di procedura penale, nel caso previsto dal comma 1, e dal giudice dell'esecuzione nel caso previsto dal comma 2.

4. Il giudice, acquisite le opportune informazioni dagli organi di polizia, accertato il possesso di passaporto o documento equipollente, sentiti il pubblico ministero e le altre parti, decide con ordinanza motivata, contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 311, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale. L'ordinanza di cui al comma 2 fissa anche la durata dell'interdizione dal territorio dello Stato.

Art. 7-*quater* (*Espulsione per motivi di sicurezza*). — *1.* Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria qualora lo straniero sia sottoposto a procedimento penale: del decreto è data immediata notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

Art. 7-*quinquies* (*Provvedimento amministrativo di espulsione*). — *1.* Lo straniero che si trova nel territorio dello Stato in condizione irregolare deve essere espulso.

2. Si considera essere in condizione irregolare lo straniero che ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera, che è entrato o soggiorna privo dei documenti richiesti per l'ingresso; che soggiorna nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno scaduto da più di trenta giorni senza aver presentato domanda di rinnovo o di conversione di detto documento; o che soggiorna nel territorio dello Stato oltre gli otto giorni successivi all'ingresso regolare senza aver presentato domanda di permesso di soggiorno, ove prescritta.

3. Nel procedimento avente per oggetto provvedimenti relativi al permesso di soggiorno, prima dell'emanazione di un provvedimento di rifiuto, revoca o rifiuto di rinnovo, deve essere valutata la possibilità che all'interessato venga rilasciato un permesso, sia pure a titolo diverso da quello richiesto.

4. L'espulsione, disposta con provvedimento motivato del prefetto, consiste nell'intimazione allo straniero di lasciare entro dieci giorni il territorio dello Stato.

5. Contro il provvedimento di espulsione può essere presentato ricorso con istanza di sospensione avanti il tribunale amministrativo regionale competente per territorio, entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino alla decisione sull'istanza di sospensione. Il ricorso è depositato entro tre giorni dalla notificazione. Il tribunale decide entro dieci giorni dal deposito del ricorso.

6. Se l'istanza di sospensione è respinta, in via definitiva, il provvedimento di espulsione è eseguito con accompagnamento alla frontiera dalle forze di polizia.

7. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al provvedimento del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7-*quater*.

Art. 7-*sexies (Norme generali sulle espulsioni)*. — *1.* L'espulsione consiste nell'allontanamento dal territorio dello Stato e nel divieto di rientrarvi prima di sette anni, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento che la dispone.

2. Lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità che ha deciso l'espulsione ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. In nessun caso è consentita l'espulsione o il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per i motivi sopra indicati. L'espulsione verso lo Stato di provenienza può essere esclusa sulla base dell'accordo di Schengen e della relativa convenzione di applicazione.

3. Il provvedimento di espulsione, e quelli concernenti l'ingresso e il soggiorno, sono comunicati o notificati all'interessato, unitamente alla indicazione delle modalità di esecuzione e impugnazione, in lingua a lui conosciuta, o, in mancanza, in lingua inglese o francese o spagnola.

4. Salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7-*quinquies*, l'esecuzione del provvedimento di espulsione è affidata al questore, che vi provvede mediante accompagnamento immediato dello straniero alla frontiera ad opera delle forze di polizia.

5. Quando per l'esecuzione dell'espulsione, nei casi di cui agli articoli 7 e 7-*bis*, occorre procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla identità o nazionalità della persona da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti, ovvero nei casi in cui vi sia il pericolo che la persona si sottragga all'esecuzione del provvedimento, l'autorità giudiziaria dispone la misura dell'obbligo di dimora, ai sensi dell'articolo 283 del codice di procedura penale, per il tempo necessario e comunque non oltre trenta giorni. Con il medesimo provvedimento, l'autorità giudiziaria prescrive all'interessato, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 283 di non allontanarsi dall'edificio o struttura indicati nel provvedimento e scelti fra quelli individuati con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Avverso il provvedimento è ammesso il riesame a norma dell'articolo 309 del codice di procedura penale, ma i termini sono ridotti alla metà.

6. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 5 e negli altri casi di espulsione da eseguirsi con accompagnamento immediato alla frontiera, qualora sussistano le esigenze di cui al comma 5, il questore, nelle more dell'esecuzione del provvedimento, rilascia allo straniero un documento provvisorio di identificazione avente validità non superiore a trenta giorni e dispone che lo stesso si presenti durante tale periodo ad un ufficio di polizia, prescrivendo le modalità e la frequenza della presentazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Lo straniero che, senza giustificato motivo, si allontana dall'edificio o dalla struttura di cui al comma 5 o che viola le prescrizioni impostegli a norma del comma 6, è punito con la reclusione fino ad un anno. In deroga agli articoli 280 e 380 del codice di procedura penale, è obbligatorio l'arresto ed è consentita l'applicazione della misura di cui all'articolo 285 dello stesso codice.

8. È fatto obbligo alle compagnie aree o navali di ospitare a bordo dei propri vettori gli stranieri espulsi e di rimpatriarli nel Paese cui sono stati destinati.

9. Salvo che nel caso di cui all'articolo 7-*quater*, non possono essere sottoposti ad espulsione:

a) gli stranieri minori di anni sedici;

b) gli stranieri regolarmente residenti in Italia da almeno cinque anni;

c) gli stranieri che vivono con parenti entro il quarto grado di nazionalità italiana o con il coniuge di nazionalità italiana;

d) le donne in stato di gravidanza oltre il terzo mese.

10. Restano ferme le norme generali e speciali in materia di diritto d'asilo, anche umanitario.

11. Lo straniero espulso sottoposto a procedimento penale o di prevenzione è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. A tal fine, il questore competente rilascia, a richiesta dell'espulso o del suo difensore, apposita autorizzazione.

Art. 7-*septies (Mancata esibizione o soppressione del documento di identificazione)*. — *1.* Lo straniero che, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire ottocentomila.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso dallo straniero al quale è stato notificato un provvedimento di espulsione o uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 4, comma 12-*quater*, la pena è della reclusione fino a tre anni.

3. Il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea, che sopprime, distrugge od occulta il proprio documento di identificazione, è punito ai sensi degli articoli 477 e 482 del codice penale.

4. Lo straniero che essendo stato espulso fa rientro nel territorio dello Stato o vi si trattiene senza autorizzazione è punito con la reclusione dai sei mesi a tre anni.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti di pena di cui agli articoli 274, comma 1, lettera *b)*, e 280, comma 1, del codice di procedura penale.».

Art. 8

Repressione di attività dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri

1. L'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dai seguenti:

«*8*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso nel territorio dello Stato dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in violazione delle disposizioni del presente decreto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire trenta milioni. Se il fatto è commesso, a fine di lucro, da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da lire trenta milioni a lire cento milioni. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

8-bis. Nei casi previsti dal comma 8 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio o appartenente a persona estranea al reato.».

Art. 9.

Impiego illecito di manodopera straniera

1. Nell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: «è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.».

2. Nell'articolo 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, le parole: «è punito con un'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con un'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da sei mesi a due anni.».

Capo IV

RICONGIUNGIMENTI E REGOLARIZZAZIONI

Art. 10.

Regolarizzazione per ricongiungimenti familiari

1. Entro il 31 marzo 1996, gli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, in possesso di passaporto o altro documento equipollente o attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, per i quali ricorrono le condizioni per il ricongiungimento familiare previste dall'articolo 11, possono richiedere un permesso di soggiorno presso le questure competenti per territorio.

2. Agli stranieri di cui al comma 1, è rilasciato il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare della durata di due anni, rinnovabile.

3. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme in materia di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato e sono privi di effetto i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico.

4. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12.

Art. 11.

Ricongiungimenti

1. Il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno di almeno due anni, che non sia residente in Italia con un prossimo congiunto, decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato, può richiedere alla questura territorialmente competente il ricongiungimento familiare per il coniuge e per i figli considerati minori dalla legge italiana. Il questore rilascia idoneo nulla osta, sulla base degli accertamenti relativi alla disponibilità di un alloggio idoneo, effettuati dal sindaco del comune di residenza, o dimora, e accertata la disponibilità, da parte del richiedente, di un reddito netto mensile pari a due volte l'importo dell'assegno sociale calcolato su base mensile, per il ricongiungimento del solo coniuge e fino ad una coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli.

2. Ai fini della determinazione del reddito minimo di cui al comma 1, si può tenere conto anche del reddito del coniuge derivante dalla stipula di un contratto di lavoro della durata di almeno due anni.

3. Il permesso di soggiorno per i soggetti di cui al presente articolo ha la durata di due anni ed è rinnovabile.

Art. 12.

Regolarizzazione per offerta di lavoro

1. Entro il 31 marzo 1996, gli stranieri presenti in Italia alla data del 19 novembre 1995, in possesso di passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, ai quali un datore di lavoro rilasci dichiarazione scritta della propria disponibilità all'immediata assunzione regolare, a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a sei mesi, oppure a titolo di lavoro stagionale, ovvero che dichiarino di effettuare prestazioni di lavoro subordinato a carattere continuativo alle dipendenze di cittadini italiani regolarmente soggiornanti in Italia, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

2. Gli stranieri che dichiarano rapporti di lavoro subordinato in atto alla data del 19 novembre 1995, a condizione che il rapporto, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, abbia avuto durata non inferiore a 4 mesi nel corso dei 12 mesi precedenti, possono richiedere alla questura territorialmente competente un permesso di soggiorno per l'iscrizione al collocamento.

3. Dell'avvenuta presentazione delle richieste di cui ai commi 1 e 2, gli uffici delle questure rilasciano all'interessato apposita ricevuta.

4. Copia della dichiarazione resa dal lavoratore straniero è trasmessa dalle questure, all'ispettorato provinciale del lavoro e alla sede INPS competente per territorio, che provvedono alle verifiche previste ed ai relativi adempimenti. La dichiarazione del datore di lavoro di cui al comma 1 deve contenere la data di inizio, la tipologia e le modalità di impiego e, nel caso di rapporto a tempo determinato, la data del termine di detto rapporto.

5. Previa verifica della sussistenza dei presupposti, la questura rilascia permesso di soggiorno:

a) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo indeterminato;

b) per motivi di lavoro, della durata di due anni, in caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a due anni, rinnovabile per la parte residuale della durata del contratto;

c) per motivi di lavoro, della durata equivalente a quella del contratto nel caso di assunzione a tempo determinato inferiore a due anni;

d) per l'iscrizione al collocamento, della durata di sei mesi, nei casi di cui al comma 2. Ove essi vengano assunti il relativo contratto è stipulato presso l'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio. Gli uffici provinciali del lavoro verificano l'effettivo avviamento del rapporto di lavoro e, periodicamente, l'effettiva permanenza di tale rapporto.

6. Contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro deve versare all'INPS, previa comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro territorialmente competente:

a) la somma corrispondente a sei mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo indeterminato;

b) la somma corrispondente a quattro mesi di contributi a titolo di anticipo nel caso di assunzione a tempo determinato.

7. I lavoratori di cui al comma 2 devono versare, contestualmente all'iscrizione alle liste di collocamento, una somma corrispondente a quattro mesi di contributi per la quota a loro carico.

8. Qualora le dichiarazioni di cui al presente articolo risultino mendaci, i responsabili sono puniti con la reclusione da tre mesi a un anno. Alla condanna, anche se a pena sospesa condizionalmente, consegue la revoca del permesso di soggiorno.

9. Gli stranieri che ottengono la regolarizzazione ai sensi del presente articolo, non sono punibili per le violazioni pregresse delle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi assunti a loro carico in seguito a tali violazioni.

10. I datori di lavoro che provvedono alla regolarizzazione, secondo le disposizioni del presente articolo, dei rapporti di lavoro irregolari pregressi, non sono punibili per le violazioni delle norme di soggiorno e di lavoro compiute in relazione all'occupazione di lavoratori stranieri. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regolarizzino i rapporti di lavoro di cui alla presente norma possono sanare anche la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, attraverso il versamento entro la predetta data di quanto dovuto a titolo di contributi e premi maggiorati del 5 per cento annuo.

11. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il

versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

12. Il termine per la regolarizzazione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prorogato fino al 31 marzo 1996.

13. Non è soggetto a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia violato disposizioni in materia di ospitalità ai cittadini stranieri se, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempie agli obblighi delle disposizioni medesime.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando sia intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva, pronunciata in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero quando il richiedente risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.

Capo V

NORME FINALI

Art. 13.

Assistenza sanitaria

1. Il comma settimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dal seguente:

«Agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere assistenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva. È altresì garantita la tutela sociale della maternità responsabile e della gravidanza, come previsto dalle vigenti norme applicabili alle cittadine italiane. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Salve le quote di partecipazione alla spesa, ove previste, sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti le prestazioni preventive, quelle per la tutela della maternità e della gravidanza, nonché le altre prestazioni individuate con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito del fondo sanitario nazionale, utilizzando, ove necessario, quota parte delle risorse destinate all'emergenza sanitaria e nei limiti dei livelli assistenziali.».

Art. 14.

Norme di coordinamento e abrogazioni

1. Nell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il comma 1 è soppresso.

2. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, le parole: «con la procedura di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «con la procedura di cui all'articolo 7-*quinquies*».

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 450 milioni per l'anno 1995, in lire 31.000 milioni per l'anno 1996 ed in lire 60.000 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2632 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno e, per gli anni 1996, 1997, e 1998, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0166

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 febbraio 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a Giambattista Tiepolo, nel 3° centenario della nascita, nel valore di L. 1.000.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 16 maggio 1995 con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1996 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto in corso di perfezionamento, con il quale si è provveduto all'emissione, nell'anno 1996, di un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nello stesso anno, un altro francobollo, appartenente alla serie anzidetta, da dedicare a Giambattista Tiepolo, nel 3° centenario della nascita;

Visto il decreto legislativo 3 febbrario 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato a Giambattista Tiepolo, nel 3° centenario della nascita, nel valore di L. 1.000.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; dentellatura: 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: venticinque esemplari.

La vignetta riproduce, il dipinto di Giambattista Tiepolo «Sara e l'angelo». Completano il francobollo le leggende «SARA E L'ANGELO», «G B TIEPOLO 1696-1770» e «UDINE - PALAZZO PATRARCALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «1000».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A1763

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° marzo 1996.

Emissione di monete d'argento da L. 10.000 celebrative del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1996;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 10.000 celebrativa del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 10.000 celebrative del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o —	legale	tolleranza in + o —
Argento	10.000	34	835	3‰	22	0,11

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: testa femminile simboleggiante l'Italia tra gli elementi che compongono l'emblema dello Stato: ruota dentata, stella, rami di quercia e ulivo; in giro «REPUBBLICA ITALIANA»; in basso il nome dell'autore «E. L. FRAPICCINI»;

sul rovescio: al centro della ruota dentata, uno dei due Dioscuri antistanti la piazza del Quirinale, a significare la guida dello Stato repubblicano; in alto «LIRE 10.000»; a destra «R»; sotto «1996»; in giro leggenda «50° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA»;

sul bordo: in rilievo, godronatura discontinua.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, e si provvederà a dare adempimento al disposto di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6.

Art. 5.

Le monete da L. 10.000 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 1° giugno 1996.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

ALLEGATO

Dritto *Rovescio*

96A1794

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 marzo 1996.

Deroga al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente l'introduzione del terreno di coltura destinato a scopi scientifici originario di Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 93/447/CEE del 9 luglio 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il terreno di coltura originario di Paesi terzi;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitane fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dall'allegato III, parte *A*, punto 14 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 il terreno di coltura originario di Paesi terzi, può essere introdotto, per scopi scientifici, nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 dicembre 1996.

Art. 2.

Il terreno di coltura, di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere introdotto nel territorio nazionale, previa autorizzazione del Servizio fitosanitario centrale, che verifica le seguenti condizioni:

a) natura e obiettivi dell'attività scientifica per la quale verrà importato il terreno di coltura;

b) quantità del terreno di coltura, che non deve essere superiore a quella necessaria per l'attività scientifica approvata;

c) idoneità dei fabbricati e delle installazioni dello stabilimento in cui avrà luogo l'attività scientifica, nonché della specializzazione scientifica e tecnica del personale impiegato, verificata dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

I servizi fitosanitari regionali provvedono, ad attività scientifica ultimata, a che:

a) il terreno di coltura importato e tutti i vegetali, i prodotti vegetali d'origine vegetale, i supporti di coltura ed altri materiali rimasti in contatto col medesimo vengano distrutti, sterilizzati o altrimenti trattati nel modo da essi indicato;

b) i fabbricati e le installazioni dello stabilimento in cui ha avuto luogo l'attività scientifica vengano sterilizzati o altrimenti trattati o bonificati, se necessario, nel modo da essi indicato.

Art. 3.

I servizi fitosanitari regionali devono comunicare al Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi all'importazione del terreno di coltura e alle ispezioni eseguite.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1996

Il Ministro: LUCHETTI

96A1762

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 marzo 1996.

Modificazione ad uno dei parametri da considerare ai fini della sottoposizione ai controlli centrali di province, comuni e comunità montane ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Con decreto in data 30 settembre 1993 sono stabiliti i parametri da considerare ai fini della sottoposizione ai controlli centrali di province, comuni e comunità montane ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Con successivo decreto in data 9 giugno 1994 è stato modificato il metodo di determinazione del parametro di cui al punto 10);

Rilevato che è necessario modificare ulteriormente il metodo di determinazione del parametro di cui al punto 10) relativo alle spese di personale, allo scopo di escludere dal conteggio le spese di personale finanziato specificatamente dalla regione o da altri enti;

Sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.);

Decreta:

Il parametro di cui al punto 10) è così sostituito:

«10) spese per il personale superiori al 50 per cento del totale delle spese correnti, fatta esclusione di quelle per le quali vi siano entrate a specifica destinazione della regione o di altri enti pubblici».

Roma, 9 marzo 1996

Il Ministro: CORONAS

96A1765

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 4 marzo 1996.

Proroga del termine di entrata in vigore delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi, di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 32 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1996, n. 29 - serie generale - recante «Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi»;

Considerata la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore delle norme di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996 fissato al 5 marzo 1996;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di entrata in vigore delle norme tecniche relative ai «criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi» di cui al decreto 16 gennaio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1996, è prorogato al 5 giugno 1996.

Art. 2.

In via transitoria continuano ad applicarsi le norme di cui al precedente decreto 12 febbraio 1982 per le opere in corso e per le quali sia stata già presentata la denuncia prevista dall'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, o per le quali sia stata già presentata la denuncia prevista dall'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché per le opere di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della citata legge n. 1086/1971, per le quali sia stato pubblicato il bando di gara per l'appalto, ovvero sia intervenuta la stipulazione del contratto di appalto a trattativa privata.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1996

Il Ministro dei lavori pubblici
BARATTA

Il Ministro dell'interno
CORONAS

96A1796

DECRETO 4 marzo 1996.

Proroga del termine di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 32 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1996, n. 29 - serie generale - recante «Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche»;

Considerata la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore alle norme di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996 fissato al 5 marzo 1996;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui al decreto 16 gennaio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1996, è prorogato al 5 giugno 1996.

Art. 2.

In via transitoria continuano ad applicarsi le norme di cui al precedente decreto 24 gennaio 1986 per le opere in corso e per le quali sia stata già presentata la denuncia prevista dall'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché, per le opere di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, per le quali sia stato pubblicato il bando di gara per l'appalto, ovvero sia intervenuta la stipulazione del contratto di appalto a trattativa privata.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1996

Il Ministro dei lavori pubblici
BARATTA

Il Ministro dell'interno
CORONAS

96A1797

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 marzo 1996.

Determinazione delle tariffe dei diritti di segreteria da corrispondere alle camere di commercio all'atto della presentazione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 recante il tariffario dei diritti di segreteria delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in merito alla determinazione dei diritti di segreteria;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 25 gennaio 1994, n. 70 secondo cui i diritti di segreteria da corrispondere alle camere di commercio per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge stessa, comprensivi degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1995 con cui e stato approvato il modello unico di dichiarazione in materia ambientale, previsto dall'art. 6 della citata legge 25 gennaio 1994, n. 70 ed in particolare il comma 2 dell'art. 1 secondo cui il modello può essere presentato sia su supporto cartaceo che su supporto magnetico;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione del costo annuo complessivo della fornitura dei servizi derivanti dai compiti affidati alle camere di commercio dalla citata legge 25 gennaio 1994, n. 70, a seguito della presentazione del modello unico di dichiarazione sulla base del numero delle dichiarazioni previste e sulla base del costo medio unitario, a livello nazionale, delle connesse operazioni amministrative e statistiche;

Preso atto delle previsioni sul numero delle operazioni citate e dei relativi costi, con particolare riferimento ai costi medi di ciascuna delle stesse calcolati sulla base, oltre che dei tempi standard di impiego delle risorse umane e delle risorse tecniche, anche, pro quota, dei relativi immobilizzi e dei costi di gestione addebitabili, risultanti dall'apposita relazione tecnica conservata agli atti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

1. La tariffa dei diritti di segreteria per la presentazione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è determinata in L. 30.000 nel caso di modello presentato su supporto cartaceo ed in L. 20.000 nel caso di modello presentato su supporto magnetico.

2. Per il rilascio di visure ed elenchi si applicano le tariffe del diritto di segreteria previste per il rilascio di visure ed elenchi desunti dal registro delle imprese.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1996

Il Ministro: CLÒ

96A1764

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 28 febbraio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992, il decreto ministeriale 31 luglio 1992 ed il decreto ministeriale 21 ottobre 1992 relativi rispettivamente alle modificazioni dell'ordinamento didattico universitario per i corsi di studio dell'area economica, per i corsi di diploma universitario dell'area economica e per i corsi di studio della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

Vedute le proposte di modifica dello statuto approvate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trento;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 17 novembre 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso con la sostituzione dei corrispondenti articoli, l'inserimento di nuovi articoli ed il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 58.

1. Alla facoltà di economia afferiscono:

il corso di laurea in economia e commercio articolato nei seguenti indirizzi:

A) indirizzo generale;

B) indirizzo in economia aziendale;

il corso di laurea in economia politica;

il corso di diploma universitario in statistica;

il corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese.

Art. 59.

1. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso di laurea e diploma è stabilito con i criteri di cui all'art. 20 del presente statuto.

2. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 60.

1. Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea e per i corsi di diploma universitario quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 61.

1. Gli insegnamenti attivabili, per i corsi di laurea e per i corsi di diploma universitario previsti dal precedente art. 58, sono:

a) quelli indicati dall'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 per i corsi di laurea, dall'art. 18 del decreto ministeriale 31 luglio 1992 per i corsi di diploma universitario dell'area economica;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo e corsi di diploma universitario riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo e corso di diploma attivato presso la facoltà.

2. Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 62.

1. Ai fini del conseguimento del diploma di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facoltà secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di studi per il quale si chiede l'iscrizione. Sono in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 67.

2. Le strutture didattiche competenti determinano, nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII allegata al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto 31 luglio 1992.

Art. 63.

1. Il piano di studi del corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di cinque annualità.

2. Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

3. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 72, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01A (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

4. Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico scientifiche della facoltà.

5. Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

6. La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di 23 annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 67) e l'esame di laurea.

Art. 64.

1. La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

2. La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e predispone per corsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

3. La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea o corso di diploma (anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici).

4. La struttura didattica competente può assegnare ai corsi indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche, nonché (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 65.

1. La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

2. La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e sottoaree prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

3. La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di diploma, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

4. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche, nonché denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

5. La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

6. Nell'ambito dei corsi non fondamentali la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

7. La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

Art. 66.

1. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

2. La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

3. A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove d'esame.

4. Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali od otto corsi semestrali per ciascun corso di laurea e fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per ciascun corso di diploma universitario, possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

5. La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti per il corso di laurea, e fino a quattro insegnamenti per i corsi di diploma, attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 63 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 67.

1. Per il conseguimento della laurea o del diploma lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

2. La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua moderna.

3. Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 63.

4. Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 68.

1. La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

2. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

3. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di una tesi scritta in riferimento ad un tipico problema, professionale o nella presentazione di una relazione scritta sull'esperienza maturata nell'eventuale stage di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 31 luglio 1992.

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 69.

1. Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67 e 68.

A) *Indirizzo generale:*

Oltre a quelli individuati ai sensi dell'art. 64, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo generale i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienze delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso);

statistica (secondo corso);

statistica economica.

2. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo generale, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

B) *Indirizzo in economia aziendale.*

Oltre a quelli individuati ai sensi dell'art. 64, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia aziendale i seguenti:

Area economica:

economia industriale

economia internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia degli intermediari finanziari;

economia e gestione delle imprese (P02B) finanza aziendale;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro;

revisione aziendale;

strategie e politica aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

2. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo economia aziendale, deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA POLITICA

Art. 70.

1. Il corso di laurea in economia politica è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67 e 68.

Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 64, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia politica i seguenti:

Area economica:

econometria;

economia agraria;

economia del lavoro;

economia dello sviluppo;

economia industriale;

economia internazionale;

economia monetaria;

economia pubblica;

economia regionale;

politica economica;

organizzazione e pianificazione del territorio (M06B);

storia del pensiero economico.

Area aziendale:

economia degli intermediari finanziari;

economia e gestione delle imprese (P02B);

finanza aziendale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto delle comunità europee (N14X);

diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

statistica (secondo corso);

statistica economica.

Altre aree:

sociologia.

2. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia politica deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

CORSO DI DIPLOMA IN STATISTICA

Art. 71.

1. Il piano di studi del corso di diploma in statistica comprende insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri insegnamenti, per un numero di annualità pari a quattordici ed un laboratorio statistico informatico.

Il diploma si consegue dopo aver superato gli esami di profitto, le prove di idoneità eventualmente richieste e la discussione di un elaborato scritto.

2. Struttura didattica competente per il corso di diploma in statistica è il consiglio di corso di diploma formato dai docenti ufficiali e dai rappresentanti dei ricercatori e degli studenti, fatte salve le competenze e le responsabilità del consiglio di facoltà.

3. La struttura didattica competente attiverà gli insegnamenti fondamentali scegliendoli fra quelli che compaiono negli elenchi dell'art. 24 del decreto ministeriale 21 ottobre 1992, secondo la seguente distinzione:

uno nell'area matematica;

due nell'area statistica;

uno nell'area probabilità;

uno nell'area informatica.

Tali insegnamenti devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno.

4. La struttura didattica competente ed il consiglio di facoltà garantiscono che siano attivati almeno dieci insegnamenti compresi nelle aree e sotto-aree indicate nel detto art. 24 del decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che vengano ripetuti con contenuti diversi.

5. La struttura didattica competente attiverà gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in statistica, fra quelli che compaiono nell'art. 24 del decreto ministeriale 21 ottobre 1992, in modo da osservare questa distribuzione:

uno in area statistico-economica o statistico-aziendale;

uno in area demografica;

uno in area statistico-sociale;

due in area statistico-economica, statistico-aziendale, demografica, statistico-sociale, statistico-biomedica.

Attiverà altresì il laboratorio statistico-informatico.

6. Nell'ambito dei corsi la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazione distribuite fra i vari insegnamenti.

7. La struttura didattica competente può stabilire che per il conseguimento del diploma universitario lo studente debba anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera.

8. La struttura didattica competente definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico-informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite, stabilisce anche le modalità degli esami di profitto, e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

9. La struttura didattica competente per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria o l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti al fine del rispetto di quanto stabilito nei precedenti punti del presente articolo e degli altri vincoli dell'ordinamento.

10. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di un elaborato tipico concernente un problema professionale, oppure un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza di tirocinio o ricerca maturata nell'eventuale periodo presso enti o aziende.

11. Nell'ambito del corso di diploma in statistica la struttura didattica competente può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti ai corsi di diploma universitario, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto ministeriale 21 ottobre 1992, che non siano attivati nella facoltà.

Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attuabili nella facoltà di economia.

Art. 72.

Area economica

P01A - *Analisi economica:*
analisi economica
dinamica economica
econometria
economia matematica
istituzioni di economia
tecniche di previsione economica
teoria della programmazione economica

P01A - *Economia politica:*
analisi economica
dinamica economica
economia politica (settore P01A)
istituzioni di economia
macroeconomia
microeconomia
storia dell'economia politica

P01D - *Storia del pensiero economico:*
storia dell'analisi economica
storia del pensiero economico

P01B - *Politica economica:*
analisi economica congiunturale
economia applicata
economia dei beni e delle attività culturali (settore P01B)
economia dell'ambiente (settore P01B)
economia del lavoro
economia delle istituzioni (settore P01B)
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica
economia sanitaria (settore P01B)
politica economica (settore P01B)
politica economica agraria
politica economica europea
programmazione economica
sistemi di contabilità macroeconomica
sistemi economici comparati

P01C - *Scienza delle finanze:*
economia dei beni e delle attività culturali (settore P01C)
economia dei tributi
economia dell'ambiente (settore P01C)
economia della spesa pubblica
economia delle istituzioni (settore P01C)
economia pubblica
economia della sicurezza sociale
economia sanitaria (settore P01C)
finanza degli enti locali
scienza delle finanze
sistemi fiscali comparati

P01E - *Econometria:*
econometria
econometria applicata
economia matematica
economia politica (settore P01E)
metodi econometrici
tecniche di previsione economica
teoria della programmazione economica

P01F - *Economia monetaria:*
economia dei mercati monetari e finanziari
economia monetaria
politica monetaria
sistemi finanziari comparati
economia monetaria internazionale
economia politica (settore P01F)
politica economica (settore P01F)

P01G - *Economia internazionale:*
economia dell'integrazione europea
economia internazionale
economia politica (settore P01G)
istituzioni economiche internazionali
politica economica (settore P01G)
politica economica internazionale

P01H - *Economia dello sviluppo:*
cooperazione allo sviluppo
economia dei Paesi in via di sviluppo
economia della popolazione
economia dello sviluppo
economia politica (settore P01H)
politica dello sviluppo economico
politica economica (settore P01H)
sviluppo delle economie agricole
teoria dello sviluppo economico

P01I - *Economia dei settori produttivi:*
economia delle attività terziarie
economia delle fonti di energia

economia delle forme di mercato
economia dell'impresa
economia dell'innovazione
economia del settore dei trasporti
economia industriale
politica economica (settore P01I)

P01J - *Economia regionale:*
economia dei trasporti
economia delle grandi aree geografiche
economia del territorio
economia del turismo
economia regionale
economia urbana
pianificazione economica territoriale
politica economica regionale

P03X - *Storia economica:*
storia dei trasporti
storia del commercio
storia della finanza pubblica
storia dell'agricoltura (settore P03X)
storia della moneta e della banca
storia delle assicurazioni e della previdenza
storia delle relazioni economiche internazionali
storia dell'industria
storia economica
storia economica dei Paesi in via di sviluppo
storia economica delle innovazioni tecnologiche
storia economica delle popolazioni
storia economica dell'Europa
storia economica del turismo
storia marittima

G01X - *Economia ed estimo rurale:*
agricoltura e sviluppo economico
economia agraria
economia agro-alimentare
economia dei mercati agricoli e forestali
economia dell'ambiente agro-forestale
economia delle produzioni zootecniche
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale
economia e politica agraria
economia e politica montana e forestale
estimo forestale e ambientale
estimo rurale
marketing dei prodotti agro-alimentari
pianificazione agricola
politica agraria
storia dell'agricoltura

M06B - *Geografia economica-politica:*
cartografia tematica (settore M06B)
geografia applicata
geografia della popolazione
geografia della comunicazione
geografia dello sviluppo
geografia del turismo
geografia economica
geografia politica
geografia politica ed economica
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree
geografia urbana e organizzazione territoriale
organizzazione e pianificazione del territorio
politica dell'ambiente
sistemi informativi geografici

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale:*
analisi e contabilità dei costi
economia aziendale
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
economia delle imprese pubbliche
gestione informatica dei dati aziendali
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate
metodologie e determinazioni quantitative di azienda
programmazione e controllo
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche
ragioneria generale ed applicata
revisione aziendale
storia della ragioneria
strategia e politica aziendale
tecnica professionale

P02B - *Economia e gestione delle imprese:*
economia e gestione delle imprese
economia e gestione delle imprese commerciali
economia e gestione delle imprese di servizi
economia e gestione dell'innovazione aziendale
economia e gestione delle imprese di trasporto
economia e gestione delle imprese industriali
economia e gestione delle imprese internazionali
economia e gestione delle imprese turistiche
economia e gestione delle imprese di servizi pubblici
economia e tecnica degli scambi internazionali
economia e tecnica della pubblicità
economia e tecnica della comunicazione aziendale
gestione della produzione e dei materiali

marketing
marketing internazionale
strategie di impresa
tecnica industriale e commerciale

P02C - *Finanza aziendale:*
analisi finanziaria
finanza aziendale
finanza aziendale internazionale
finanziamenti di aziende

P02D - *Organizzazione aziendale:*
organizzazione aziendale
organizzazione dei sistemi informativi aziendali
organizzazione della produzione
organizzazione del lavoro
organizzazione delle aziende commerciali
organizzazione delle aziende di credito
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
organizzazione delle aziende industriali
organizzazione e controllo aziendale
organizzazione e gestione delle risorse umane

P02E - *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari
economia delle aziende di assicurazioni
economia delle aziende di credito
economia del mercato mobiliare
economia e tecnica dei mercati finanziari
economia e tecnica dell'assicurazione
finanziamenti di aziende
gestione finanziaria e valutaria
tecnica bancaria
tecnica dei crediti speciali
tecnica di borsa

C01B - *Merceologia:*
analisi merceologica
chimica merceologica
merceologia
merceologia dei prodotti alimentari
merceologia delle risorse naturali
merceologia doganale
tecnologia dei cicli produttivi
tecnologia ed economia delle fonti di energia
teoria e tecnica della qualità delle merci

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato:*
diritto civile
diritto di famiglia
diritto sportivo
istituzioni di diritto privato
legislazione del turismo (settore N01X)
nozioni giuridiche fondamentali (settore N01X)

N02X - *Diritto privato comparato:*
diritto anglo-americano
diritto dei Paesi africani e asiatici
diritto dei Paesi dell'est europeo
diritto dei Paesi di lingua francese
diritto dei Paesi di lingua tedesca
diritto dei Paesi socialisti
diritto dell'America latina
diritto musulmano e dei paesi islamici
diritto privato comparato
diritto privato delle Comunità europee
istituzioni di diritto privato italiano e comparato
sistemi giuridici comparati

N03X - *Diritto agrario:*
diritto agrario
diritto agrario comparato
diritto agrario comunitario
diritto agrario e legislazione forestale

N04X - *Diritto commerciale:*
diritto commerciale
diritto commerciale comunitario
diritto commerciale internazionale
diritto d'autore
diritto della cooperazione
diritto fallimentare (settore N04X)
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali (settore N04X)
diritto industriale

N05X - *Diritto dell'economia:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo
diritto bancario
diritto della borsa e dei cambi
diritto degli intermediari finanziari
diritto delle assicurazioni
diritto del mercato finanziario
diritto ed economia delle fonti di energia
diritto internazionale dell'economia (settore N05X)
diritto privato dell'economia
diritto pubblico dell'economia
diritto valutario
legislazione bancaria

N06X - *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico
diritto aerospaziale
diritto dei trasporti
diritto della navigazione
diritto delle assicurazioni marittime
diritto internazionale della navigazione (settore N06X)

N07X - *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro
diritto della previdenza sociale
diritto della sicurezza sociale
diritto del lavoro
diritto del lavoro e della previdenza sociale
diritto del lavoro e delle relazioni industriali
diritto del lavoro e diritto sindacale
diritto sindacale
relazioni industriali

N08X - *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale
diritto costituzionale regionale
diritto parlamentare
diritto processuale costituzionale
giustizia costituzionale

N09X - *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria
diritto pubblico generale
diritto regionale
diritto regionale e degli enti locali
dottrina dello stato
istituzioni di diritto pubblico
istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
legislazione del turismo (settore N09X)
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno
nozioni giuridiche fondamentali (settore N09X)

N10X - *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici
contabilità di Stato
diritto amministrativo
diritto degli enti locali
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energie
diritto dell'ambiente
diritto minerario
diritto processuale amministrativo
diritto scolastico
diritto urbanistico
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche
legislazione dei beni culturali
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia
legislazione forestale

N11X - *Diritto pubblico comparato:*
diritto amministrativo comparato
diritto comparato dei beni culturali e ambientali
diritto costituzionale comparato
diritto costituzionale italiano e comparato
diritto pubblico anglo-americano
diritto pubblico comparato
diritto pubblico comparato degli stati africani

N13X - *Diritto tributario:*
diritto finanziario
diritto tributario
diritto tributario comparato
sistemi fiscali comparati (settore N13X)

N14X - *Diritto internazionale:*
diritto degli scambi internazionali
diritto del commercio internazionale
diritto delle comunità europee
diritto delle comunicazioni internazionali
diritto diplomatico e consolare
diritto internazionale
diritto internazionale della navigazione (settore N14X)
diritto internazionale del lavoro
diritto internazionale dell'economia (settore N14X)
diritto internazionale privato
diritto internazionale privato e processuale
diritto processuale comunitario (settore N14X)
organizzazione internazionale
tutela internazionale dei diritti umani

N15X - *Diritto processuale civile:*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale
diritto dell'esecuzione civile
diritto fallimentare (settore N15X)
diritto processuale civile
diritto processuale civile comparato
diritto processuale comunitario (settore N15X)

N17X - *Diritto penale:*
diritto penale amministrativo
diritto penale commerciale
diritto penale comparato
diritto penale dell'ambiente
diritto penale del lavoro
diritto penale dell'economia

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A - *Statistica:*
analisi dei dati
analisi delle serie storiche
analisi statistica multivariata
analisi statistica spaziale
didattica della statistica
piano degli esperimenti (settore S01A)
rilevazioni statistiche
statistica (settore S01A)
statistica computazionale
statistica matematica (settore S01A)
storia della statistica
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati
teoria dei campioni

teoria dell'inferenza statistica
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie
teoria statistica delle decisioni

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*
antropometria (settore S01B)
biometria
metodi statistici di controllo della qualità
metodi statistici di misura
metodologia statistica in agricoltura
modelli stocastici e analisi dei dati
piano degli esperimenti (settore S01B)
statistica (settore S01B)
statistica applicata alle scienze biologiche (settore S01B)
statistica applicata alle scienze fisiche
statistica e calcolo delle probabilità
statistica e informatica applicata alla produzione animale
statistica medica (settore S01B)
statistica per l'ambiente
statistica per la ricerca sperimentale
teoria e metodi statistici dell'affidabilità

S02X - *Statistica economica:*
analisi di mercato
analisi statistico-economica territoriale
classificazione e analisi dei dati economici
contabilità nazionale
controllo statistico della qualità
gestione di basi di dati economici
metodi statistici di valutazioni di politiche
modelli statistici del mercato del lavoro (settore S02X)
modelli statistici di comportamento economico
rilevazione e controllo di dati economici
serie storiche economiche
statistica aziendale
statistica dei mercati monetari e finanziari
statistica economica
statistica industriale

S03A - *Demografia:*
analisi demografica
biodemografia
demografia
demografia della famiglia
demografia economica
demografia regionale
demografia sociale
demografia storica
modelli demografici
politiche della popolazione
rilevazioni e qualità dei dati demografici
teoria della popolazione

S03B - *Statistica sociale:*
indagini campionarie e sondaggi demoscopici
modelli statistici del mercato del lavoro (settore S03B)
modelli statistici per l'analisi dei comportamento politico
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi
rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari
statistica del turismo
statistica giudiziaria
statistica per la ricerca sociale
statistica psicometrica
statistica sanitaria (settore S03B)
statistica sociale

S04A - *Matematica per le applicazioni economiche:*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie
matematica generale
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie
matematica per l'economia
matematica per le scienze sociali
metodi e modelli per le scelte economiche
metodi matematici per la gestione delle aziende
teoria dei giochi (settore S04A)
teoria delle decisioni (settore S04A)

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*
economia e finanza delle assicurazioni
matematica attuariale
matematica finanziaria
matematica per le decisioni della finanza aziendale
modelli matematici per i mercati finanziari
statistica assicurativa
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita
teoria del rischio
teoria matematica del portafoglio finanziario

A01B - *Algebra:*
algebra lineare

A01C - *Geometria:*
geometria

A02A - *Analisi matematica:*
analisi matematica

A02B - *Probabilità e statistica matematica:*
calcolo delle probabilità
processi stocastici
statistica matematica (settore A02B)
teoria dei giochi (settore A02B)
teoria delle decisioni (settore A02B)

A04A - *Analisi numerica:*
analisi numerica
calcolo numerico
matematica computazionale
metodi numerici per l'ottimizzazione

A04B - *Ricerca operativa:*
metodi e modelli per la pianificazione economica
metodi e modelli per la pianificazione territoriale
modelli di sistemi di produzione
modelli di sistemi di servizio
ottimizzazione
programmazione matematica
ricerca operativa
tecniche di simulazione
teoria dei giochi (settore A04B)

ALTRE AREE

K04X - *Automatica:*
analisi dei sistemi
modellistica e controllo dei sistemi ambientali
modellistica e gestione delle risorse naturali
modellistica e simulazione

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
basi di dati
fondamenti di informatica
linguaggi e traduttori
informatica grafica
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti
intelligenza artificiale (settore K05A)
sistemi informativi
sistemi operativi (settore K05A)

K05B - *Informatica:*
informatica generale
intelligenza artificiale (settore K05B)
programmazione
sistemi operativi (settore K05B)

K05C - *Cibernetica:*
cibernetica
elaborazioni di immagini

Q05A - *Sociologia generale:*
metodologia e tecnica della ricerca sociale
sociologia
sociologia dello sviluppo (settore Q05A)

Q05B - *Sociologia dei processi culturali e comunicativi:*
sociologia della comunicazione

Q05C - *Sociologia dei processi economici e del lavoro:*
sociologia economica

Q05D - *Sociologia dell'ambiente e del territorio:*
sociologia dell'ambiente
sociologia urbana e rurale

L16B - *Linguistica francese:*
lingua francese

L17C - *Linguistica spagnola:*
lingua spagnola

L18C - *Linguistica inglese:*
lingua inglese

L19B - *Linguistica tedesca*
lingua tedesca

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 28 febbraio 1996

Il rettore: ZUELLI

96A1768

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 21 febbraio 1996

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti di costituzione del senato accademico integrato dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti;

Vista la delibera del 5 maggio 1995 con la quale il suddetto organo, sentito il consiglio di amministrazione, ha approvato lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti;

Vista la nota rettorale prot. n. 5337 dell'8 maggio 1995 con la quale è stato inoltrato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto medesimo per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 1995 con il quale è stato chiesto il riesame di alcuni articoli dello statuto per vizi di legittimità e di merito;

Viste le deliberazioni del senato accademico integrato del 24 ottobre 1995 con le quali, sulla base dei rilievi ministeriali, con la prescritta maggioranza di voti favorevoli sono state approvate alcune modifiche da apportare allo statuto, nonché è stata espressa opposizione ad altre modifiche;

Ritenuto che sia pertanto compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto;

Decreta:

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, il cui testo è allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 21 febbraio 1996

Il rettore: CRESCENTI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «GABRIELE D'ANNUNZIO» - CHIETI

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.

L'Università statale «Gabriele D'Annunzio», istituita dall'art. 5 della legge 14 agosto 1982, n. 590, ha la propria sede legale in Chieti (rettorato e direzione generale) con insediamenti di ricerca ed attività didattica nelle province di Chieti e Pescara.

Il sigillo della Università raffigura, in forma stilizzata, la testa della «Minerva» posta su cupitello semplice su cui è riportata la dicitura «Università degli studi "G. D'Annunzio"».

Art. 2.

Il presente statuto, adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, costituisce l'espressione fondamentale dell'ordinamento autonomo della Università «Gabriele D'Annunzio», secondo i principi dall'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Nel rispetto dei principi, richiamati dal precedente comma, sono applicabili le norme di legge in vigore che disciplinano particolari aspetti dell'ordinamento universitario non previsti come specifico oggetto del presente statuto o dei relativi regolamenti.

Art. 3.

L'Università ha personalità giuridica e gode di autonomia nei limiti stabiliti dalla Costituzione della Repubblica.

L'Università ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, secondo quanto stabilito nel presente statuto.

Art. 4.

L'Università ha come proprio fine la ricerca scientifica e la didattica nonché, per le facoltà che ne sono tenute, l'assistenza sanitaria.

L'Università detta le norme per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 5.

La funzione statutaria è esercitata da tutti gli organi legittimati ad intervenire nel procedimento, secondo le modalità stabilite nel presente statuto.

Art. 6.

La funzione regolamentare è esercitata da tutti gli organi legittimati ad intervenire nel procedimento, secondo le modalità stabilite nel presente statuto.

Art. 7.

L'Università, nel rispetto della vigente normativa, assume iniziative scientifiche e didattiche anche con enti e strutture, pubbliche e private. sia nazionali che comunitarie e straniere, stipulando con le medesime accordi di collaborazione o convenzioni.

Essa promuove e attua sul territorio ogni collegamento con enti e strutture, pubbliche e private, finalizzato a valorizzare l'attività scientifica e didattica.

Art. 8.

L'Università attua la ricerca attraverso dipartimenti, istituti e centri, organizzati per settori omogenei, secondo i criteri orientativi ed entro i limiti dimensionali indicati dallo statuto esclusa ogni restrizione delle libertà di ricerca e di insegnamento.

Art. 9.

L'Università riconosce il ruolo primario della ricerca e si adopera per favorirne lo sviluppo.

I dipartimenti, gli istituti e i centri promuovono e coordinano l'attività di ricerca, ferma restando la libertà di ricerca e l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore, secondo le norme contenute nei rispettivi regolamenti.

Art. 10.

Per l'effettuazione di consulenze, di ricerche scientifiche, di assistenza sanitaria e di altre prestazioni per conto terzi, l'Università. nella salvaguardia delle proprie funzioni istituzionali, può stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e con singoli privati, nonché prendere parte a consorzi.

L'Università può concorrere all'organizzazione di attività scientifiche e didattiche promosse da enti pubblici e privati, ovvero da singoli privati, nel rispetto delle proprie finalità scientifiche e didattiche, anche stipulando apposite convenzioni o prendendo parte a consorzi.

L'esecuzione dei contratti e delle convenzioni di cui ai precedenti commi deve essere affidata con l'assenso dei consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate.

I proventi dei contratti e delle convenzioni relative alle prestazioni per conto terzi sono ripartiti secondo un apposito regolamento, nel rispetto dell'art. 125 del presente statuto.

Art. 11.

L'Università svolge l'attività didattica attraverso strutture che organizzano corsi di diplomi universitari di primo livello, diplomi di laurea, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento successivi alla laurea, scuole dirette a fini speciali, nonché diplomi di dottorato di ricerca.

Art. 12.

L'Università organizza, per ciascuna struttura didattica, forme di tutorato degli studenti secondo le norme dei relativi regolamenti.

Art. 13.

L'Università cura l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Art. 14.

L'Università promuove e realizza, anche con il concorso della regione e degli altri enti territoriali, ovvero di enti pubblici e privati, le condizioni che rendono effettivo l'esercizio del diritto allo studio.

L'Università favorisce attività formative, anche autogestite dagli studenti, nel settore della cultura, degli scambi culturali, delle attività sportive e del tempo libero.

L'Università può attivare forme di collaborazione con associazioni e cooperative studentesche per supportare i propri servizi.

L'Università promuove attività a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, anche attraverso la predisposizione delle strutture necessarie.

Art. 15.

I consigli delle facoltà e delle scuole promuovono e coordinano l'attività didattica, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore, secondo le norme contenute nei rispettivi regolamenti.

Art. 16.

I regolamenti di facoltà stabiliscono le norme per il riconoscimento della carriera scolastica degli studenti provenienti da altre università italiane, comunitarie o straniere, ovvero che abbiano interrotto gli studi prima del conseguimento del relativo titolo, nonché la decadenza degli studenti fuori corso che abbiano cessato di sostenere esami di profitto.

I regolamenti possono prevedere piani di studio individuali, purché esaurientemente motivati in ordine alla loro omogeneità e coerenza, e senza mutamento del numero degli insegnamenti stabilito in via generale per il conseguimento del relativo titolo e determinano i criteri ed i limiti per la loro formulazione.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 17.

Sono organi di governo dell'Università il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione.

Capo I

IL RETTORE

Art. 18.

Il rettore dura in carica tre anni.

Le funzioni di rettore sono incompatibili con il regime di impegno a tempo definito. Il professore eletto rettore deve optare per il regime di impegno a tempo pieno.

Il professore eletto rettore, qualora venga collocato a riposo per limiti di età, può comunque continuare ad esercitare il mandato conferitogli fino alla scadenza.

Art. 19.

Il rettore è eletto tra i professori di prima fascia da un corpo elettorale composto dai professori di ruolo nonché dai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento nei consigli di facoltà, di corsi di laurea e nel consiglio di amministrazione, dai rappresentanti del personale amministrativo e tecnico nel consiglio di amministrazione e dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Le elezioni sono indette dal rettore uscente tra il primo maggio ed il trentuno luglio precedente la data di scadenza.

Nel caso di anticipata cessazione del rettore dall'ufficio, ovvero di suo impedimento, la convocazione è indetta dal decano dei professori di prima fascia dell'Università in una data compresa tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo a quello in cui la cessazione si è verificata.

Art. 21.

Il rettore, o il decano, provvede a nominare il seggio elettorale designando un presidente tra i professori di ruolo di prima fascia e due scrutatori, il più giovane dei quali funge da segretario.

Il presidente del seggio elettorale provvede, al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, a proclamare il rettore eletto.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

Nel caso di anticipata cessazione. il rettore entra in carica per l'anno accademico in corso e per altri due anni.

Art. 22.

Il rettore è eletto, nelle prime tre votazioni, a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In tale ipotesi risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza dei voti.

Art. 23.

Il rettore può nominare, tra i professori di prima fascia, un pro-rettore e più delegati per farsi coadiuvare nella gestione, anche con potere di firma in materie espressamente individuate.

Il pro-rettore partecipa alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Le funzioni di rettore sono esercitate, in caso di suo impedimento o di assenza, dal pro-rettore.

Nel caso in cui, per qualunque ragione, si verifichi la condizione di cui al secondo comma dell'art. 20 del presente statuto, le funzioni del rettore sono temporaneamente esercitate dal decano dei professori di prima fascia, che deve convocare le elezioni per il nuovo rettore.

Art. 25.

Il rettore provvede con proprio decreto alla nomina del personale che presiede o interviene nei consigli delle strutture didattiche, di ricerca o di servizio.

Art. 26.

Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Università; ha l'alta vigilanza su tutte le strutture dell'Ateneo, sulle biblioteche e sull'intero patrimonio; cura, coadiuvato dal direttore amministrativo, l'osservanza di tutte le norme concernenti il funzionamento dell'ente; esercita ogni altra attribuzione demandatagli dal presente statuto e dalla normativa vigente.

Quale unico rappresentante dell'Università, il rettore stipula personalmente, o mediante suo delegato, ogni genere di contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, secondo le disposizioni della vigente normativa.

Spetta altresì al rettore il compito di denunziare alle autorità giudiziaria, contabile e amministrativa competenti qualunque violazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni d'ufficio, in quanto possano costituire reato o possano dar luogo a responsabilità contabile.

Art. 27.

Il rettore esercita la funzione statutaria e regolamentare ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente statuto.

Art. 28.

Il rettore convoca, stabilisce l'ordine del giorno e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, provvedendo all'esecuzione delle relative delibere.

Prende i provvedimenti di urgenza, riferendone al consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva.

Vigila, anche attraverso ispezioni. periodiche, su tutti i servizi amministrativi esistenti nell'Università; in particolare provvede alla vigilanza sul funzionamento dei servizi di economato e di cassa, secondo quanto determinato dal regolamento amministrativo-contabile.

Cura altresì tutti gli adempimenti in materia finanziaria previsti dalla normativa vigente ed in particolare dal regolamento amministrativo-contabile dell'Università.

Art. 29.

Il rettore conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti nelle facoltà e nelle scuole dell'Università.

Art. 30.

Il rettore emana lo statuto, i regolamenti e le loro rispettive modifiche secondo le norme stabilite nel presente statuto.

Il rettore, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione alle singole strutture dell'Ateneo del personale tecnico ed amministrativo occorrente per il loro funzionamento, su parere obbligatorio del senato accademico.

Il rettore, su parere vincolante del senato accademico, dispone l'assorbimento degli istituti che rientrano nell'area disciplinare propria dei dipartimenti, semprechè su ciò vi sia il parere favorevole della maggioranza dei professori ufficiali dell'istituto interessato. In ogni caso, quando a seguito delle opzioni al dipartimento, il numero dei professori ufficiali di un istituto si riduca a meno di tre, l'istituto viene disattivato e si procede a destinare le relative dotazioni di mezzi e di personale non docente al nuovo dipartimento.

Qualora la coincidenza fra le aree disciplinari di uno o più dipartimenti e di uno o più istituti sia solo parziale, il rettore promuove le opportune intese per la gestione ed il finanziamento comune di strutture, materiali e servizi, ovvero per l'eventuale ripartizione ove si renda necessaria; provvede comunque a garantire l'accesso a tali strutture e servizi dei docenti e dei ricercatori interessati.

Art. 31.

Il rettore, al fine del più spedito funzionamento degli organismi dell'Università, può costituire commissioni consultive, alle quali sono demandati compiti di studio.

Tali commissioni non possono essere costituite come centri di spesa, né possono avere personale proprio.

Capo II

GLI ORGANI COLLEGIALI

Sezione I

Norme generali

Art. 32.

I componenti degli organi collegiali contemplati nel presente statuto sono nominati con decreto del rettore.

Art. 33.

La convocazione degli organi collegiali è fatta dai rispettivi presidenti o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, dandone avviso ai componenti l'organo collegiale almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello statuto o dei regolamenti.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o telefacsimile almeno quarantotto ore prima della adunanza.

L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Art. 34.

Le adunanze sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Le adunanze non sono pubbliche.

Le consultazioni dei verbali relativi alle riunioni degli organi collegiali contemplati nel presente statuto e l'accesso ai documenti amministrativi possono essere effettuati da chi ne abbia titolo ai sensi della legge n. 241/1990.

Sezione II

Il senato accademico

Art. 35.

Il senato accademico è composto dal rettore, che lo presiede, dal pro-rettore e dai presidi di ciascuna facoltà.

Il direttore amministrativo dell'Università partecipa alle sedute del senato accademico con voto consultivo.

Art. 36.

Il senato accademico esercita tutte le funzioni attinenti alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca nell'ambito dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.

Delibera la disciplina attuativa della legge 7 agosto 1990, n. 241, su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione. Tale disciplina deve altresì riguardare le modalità di pubblicazione degli altri atti di competenza del rettore, dei presidi di facoltà, dei direttori di dipartimento o dei centri equiparati, in applicazione dell'art. 26 della suddetta legge.

Può, inoltre, essere sentito su qualsiasi argomento di carattere generale che il rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

Approva il piano pluriennale di sviluppo, per quanto attiene l'Ateneo, su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione.

Art. 37.

Il senato accademico esprime il proprio parere obbligatorio sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'Ateneo per la ricerca e per il funzionamento.

Propone al consiglio di amministrazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie accreditate all'Ateneo dal Ministero ed iscritte a tale scopo nel bilancio universitario, l'assegnazione di fondi alle facoltà o scuole per l'attuazione dei corsi integrativi di quelli ufficiali affidati a professori a contratto.

Esprime inoltre il proprio parere obbligatorio sulla ripartizione delle borse assegnate all'Università, comprese quelle delle scuole di specializzazione e perfezionamento in essa funzionanti.

Esprime infine il proprio parere obbligatorio sulle forme dell'eventuale partecipazione al consiglio di amministrazione di soggetti privati che abbiano contribuito, e si impegnino a contribuire, per il periodo di durata in carica del consiglio, al bilancio dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche o scientifiche.

Art. 38.

Il senato accademico esprime il proprio parere obbligatorio per la stipulazione, da parte del rettore, di convenzioni e consorzi con enti pubblici e privati.

Esprime inoltre il proprio parere vincolante per la costituzione di consorzi con università italiane e straniere per attività didattiche e scientifiche integrate, e per programmi integrati di studio degli studenti.

Art. 39.

Il senato esprime il proprio parere obbligatorio sulla costituzione dei dipartimenti, su richiesta dei docenti interessati.

Esprime il proprio parere obbligatorio sulla costituzione e la modificazione dei centri per la ricerca interdipartimentale e delle altre strutture assimilate.

Esprime altresì il proprio parere obbligatorio per la gestione e la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento.

Delibera il raggruppamento dei dipartimenti attivati nelle diverse aree scientifico-disciplinari, su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione.

Esprime inoltre il proprio parere vincolante sul provvedimento rettorile che dispone l'assorbimento, in uno o più dipartimenti, di istituti che rientrano nella stessa area disciplinare, ovvero sul provvedimento che procede alla disattivazione degli istituti stessi.

Art. 40.

Il senato accademico delibera circa le richieste avanzate dal personale docente per risiedere fuori della propria sede universitaria ed in merito alla possibilità del conferimento di supplenze in altra università.

Art. 41.

Il senato accademico delibera la destinazione dei posti di professore e di ricercatore tra le facoltà.

Il senato accademico propone al consiglio di amministrazione l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo alle singole strutture dell'Ateneo.

Art. 42.

Il senato accademico delibera circa le proposte delle facoltà in materia di supplenze, di affidamenti e di contratti integrativi e sostitutivi.

Delibera circa le proposte dei consigli di facoltà in ordine alle attribuzioni dei posti di ricercatore ai singoli raggruppamenti disciplinari.

Ratifica i risultati delle elezioni che si svolgono nell'Ateneo.

Approva con voto unanime il conferimento delle lauree *ad honorem*, su delibera dei consigli delle facoltà che debbono concederle.

Art. 43.

Il senato accademico propone al consiglio di amministrazione il regolamento per le missioni del personale di Ateneo.

Art. 44.

Il senato accademico determina i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione e scambio ai quali l'Ateneo partecipa, con particolare riguardo al riconoscimento dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all'estero, come pure delle tesi redatte in lingua straniera.

Esamina le domande di iscrizione all'Università in base al titolo di studio conseguito all'estero, dopo aver sentito la facoltà competente, determinando l'ulteriore svolgimento degli studi dell'interessato.

Riconosce la corrispondenza del titolo accademico conseguito all'estero con quello italiano, dopo aver sentito la competente facoltà.

Art. 45.

Il senato dichiara non validi agli effetti dell'iscrizione i corsi che abbiano subito, per qualunque ragione, una prolungata interruzione.

Art. 46.

Il senato accademico, interviene nella funzione statutaria e regolamentare, ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente statuto.

Sezione III

Il consiglio di amministrazione

Art. 47.

Il consiglio di amministrazione è composto di diritto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il pro-rettore;

c) il direttore amministrativo;

d) un rappresentante dei professori di ruolo per ogni facoltà, eletto dalla facoltà stessa in modo tale che il numero dei professori di prima fascia sia la metà più uno del totale;

e) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;

f) cinque rappresentanti degli studenti;

g) tre rappresentanti del personale non docente;

h) un rappresentante rispettivamente della pronvincia, della C.C.I.A.A. e del comune dove ha sede il rettorato dell'Università;

i) un rappresentante nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra i funzionari del Ministero stesso;

l) eventuali rappresentanti, in misura non superiore ad un quinto dei membri del consiglio stesso, di enti o privati,che concorrono al mantenimento dell'Università con un contributo annuo non inferiore a L. 300.000.000; tale minimo può essere elevato con successivi decreti rettorili, su parere obbligatorio del senato accademico.

In attesa che il nuovo consiglio di amministrazione eletto subentri al precedente, quest'ultimo resterà comunque in carica.

Art. 48.

Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore, dura in carica un triennio e viene rinnovato in tutti i suoi membri contestualmente all'elezione del rettore, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica per un biennio.

Art. 49.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito anche in mancanza di una delle rappresentanze previste per il personale docente, non docente e per gli studenti.

Il consiglio di amministrazione è egualmente costituito validamente ove non si sia proceduto alla designazione da parte delle autorità competenti dei membri di loro individuazione, nel termine di trenta giorni dalla richiesta formale di designazione da parte del rettore.

Art. 50.

Il consiglio di amministrazione è competente a prendere iniziative per i provvedimenti che interessano la gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Università.

Delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma nel rispetto dei relativi principi.

Interviene, ai sensi del presente statuto, nella funzione statutaria e regolamentare.

Delibera tutti i provvedimenti che importano un onere per il bilancio.

Esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobile o mobile dell'Università.

Esercita, infine, tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.

Art. 51.

Il consiglio di amministrazione delibera la ripartizione, su parere obbligatorio del senato accademico, dei fondi destinati alle facoltà, ai dipartimenti ed agli istituti

Art 52

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'affidamento ad un difensore libero professionista della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università

Art 53

Il consiglio di amministrazione delibera il regolamento generale dei servizi in economia.

Art. 54.

Il consiglio di amministrazione approva il piano edilizio dell'Ateneo, predisposto tenendo conto delle linee di sviluppo indicate dal piano pluriennale, e approva altresì i relativi interventi attuativi.

Art. 55.

Il consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato degli studenti delibera ogni provvedimento che si renda necessario per promuovere e realizzare il diritto allo studio, in base al principio di cui al precedente art. 14.

Delibera e determina, sentito sempre il senato degli studenti, l'ammontare dei contributi a carico degli studenti iscritti in ogni struttura didattica.

Art 56.

Il consiglio di amministrazione delibera, su proposta del rettore e su parere obbligatorio del senato accademico, di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

Ai fini dell'attuazione dei corsi integrativi di quelli ufficiali da affidare a professori a contratto, delibera, su proposta del senato accademico e nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nel bilancio universitario, di assegnare i fondi alle facoltà che, in sede di programmazione dell'attività didattica, abbiano rappresentato l'esigenza di promuoverli, tenendo anche conto in particolare della necessità di acquisizione delle tematiche connesse allo sviluppo culturale e scientifico dell'area comunitaria europea.

Delibera la partecipazione dell'Università a consorzi e a società di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico.

Art. 57.

Il consiglio di amministrazione delibera le prestazioni richieste ai collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre straniera ed i relativi corrispettivi, su parere obbligatorio del consiglio di facoltà interessato.

Art. 58.

Il consiglio di amministrazione delibera, se del caso, la istituzione di centri per la ricerca interdipartimentale, anche avvalendosi di strutture extrauniversitarie, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, su proposta del senato accademico.

Delibera, se del caso, di istituire, su proposta dei dipartimenti interessati e su parere obbligatorio del senato accademico, centri interdipartimentali per la gestione, la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici, di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento.

Art. 59.

Il consiglio di amministrazione delibera il personale occorrente per i servizi generali dell'Università e per quelli particolari delle facoltà, ripartendolo ove occorra, tra gli istituti, i dipartimenti, le presidenze, le biblioteche e i centri

Art 60

Il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione al dipartimento del fondo per la dotazione ordinaria di funzionamento, per l'acquisto di attrezzature scientifiche e didattiche, per l'esecuzione dei programmi di ricerca approvati dal dipartimento, tenendo conto delle richieste di cui all'art. 85, punto 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, predisposte annualmente dal direttore del dipartimento, coadiuvato dalla giunta, e relative ai finanziamenti e alle assegnazioni di personale non docente per la realizzazione di programmi di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta in ambito dipartimentale nonché per lo svolgimento dell'attività didattica.

Delibera l'assegnazione agli istituti di un fondo per la dotazione ordinaria di funzionamento, per acquisto di attrezzature scientifiche e didattiche e per l'esecuzione dei programmi di ricerca approvati dal consiglio di istituto

Sezione IV

Il senato degli studenti

Art. 61.

Il senato degli studenti è composto dai rappresentanti degli studenti nei consigli di ciascuna facoltà e nel consiglio di amministrazione.

I componenti del senato degli studenti eleggono nel proprio seno un presidente, cui spetta la funzione di convocare e di presiedere le sedute.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente, le funzioni sono esercitate dallo studente più anziano di immatricolazione.

Il senato dura in carica due anni accademici.

Art. 62.

Il senato degli studenti deve esprimere il proprio parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

a) regolamento degli studenti;

b) modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nelle diverse strutture dell'Ateneo;

c) deliberazioni degli organi centrali dell'Ateneo in tema di ordinamenti didattici, ai sensi della legge n. 341 del 19 novembre 1990;

d) determinazioni delle contribuzioni a carico degli studenti;

e) utilizzazione dei contributi previsti dalla legge per il funzionamento degli organismi studenteschi;

f) criteri di attuazione del diritto allo studio;

g) ogni altra materia demandata dallo statuto e dalla normativa vigente.

Art. 63.

I pareri di cui al precedente art. 62 si intendono acquisiti se non espressi entro venti giorni dalla trasmissione al senato degli studenti del testo della proposta.

Art. 64.

La delibera dell'organo che ha ricevuto il parere del senato degli studenti, e che se ne discosti, deve essere motivata sul punto.

TITOLO III

SERVIZI CENTRALI

Art. 65.

I dirigenti dell'Università esercitano le funzioni che ad essi sono attribuite dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti, dalle disposizioni ministeriali, nonché quelle conferite dal rettore su proposta del direttore amministrativo

Art. 66.

Il direttore amministrativo sovraintende, in conformità alle disposizioni del rettore, a tutti i servizi amministrativi e contabili, ed ha la direzione degli uffici.

Il direttore amministrativo esplica una generale attività di direzione e di controllo nei confronti degli altri funzionari e dipendenti.

Il direttore amministrativo fa parte del consiglio di amministrazione con voto deliberativo ed interviene alle adunanze del senato accademico con voto consultivo

Egli è responsabile dell'osservanza della normativa vigente nell'ambito delle sue competenze.

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni a lui attribuite sono affidate dal rettore, previa autorizzazione del Ministero competente, ad un funzionario della carriera direttiva.

Agli altri dirigenti competono le funzioni di collaborazione con il direttore amministrativo ed il coordinamento di una o più aree funzionali.

TITOLO IV

LE STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 67.

L'Università è organizzata in facoltà, quali centri primari dell'attività didattica ed in dipartimenti, istituti, centri quali strutture dell'attività scientifica.

L'attività didattica e di ricerca dell'Università si esplica anche attraverso corsi di dottorato di ricerca. L'istituzione dei corsi di dottorato è subordinata alla disponibilità delle risorse necessarie al loro funzionamento.

Art. 68.

Ciascuna facoltà dispone di una segreteria studenti e di un ufficio di presidenza.

Art. 69.

Il patrimonio librario può essere gestito da apposite unità biblioteconomiche che ne organizzano il servizio di acquisizione, conservazione e fruizione

Le unità biblioteconomiche dispongono di personale amministrativo per i servizi attinenti al funzionamento, alla conservazione e distribuzione del patrimonio librario.

Il consiglio di amministrazione assegna alle unità stesse un fondo per dotazione ordinaria di funzionamento dei servizi

Art. 70

Presso ciascuna unità biblioteconomica può essere istituito un C.I.B.C.E. (Centro di informazione bibliografica e di calcolo elettronico), secondo le norme del relativo regolamento.

Il C.I.B.C.E. è organo di consulenza tecnico-scientifica e coordina l'informatizzazione dell'unità stessa e cura l'acquisizione del patrimonio librario.

Sezione II

Le facoltà

Art. 71.

La facoltà è la struttura primaria di organizzazione dell'attività didattica che si articola per settori disciplinari omogenei, al fine del conseguimento di titoli accademici riconosciuti.

Tali attività sono gestite dai consigli delle facoltà elencate nella tabella *A* allegata al presente statuto Ogni variazione nell'elenco della tabella *A* implica una modifica di statuto.

Art. 72

Le commissioni per gli esami di profitto, di laurea e di diploma sono nominate dai presidi delle facoltà o dai direttori delle scuole

Le commissioni per gli esami di profitto sono composte dal professore ufficiale della materia e da altri due componenti, tra i docenti e i ricercatori Uno dei componenti può essere sostituito da un cultore della materia.

Ove ve ne sia necessità, il presidente può organizzare le prove d'esame costituendo più sottocommissioni di due membri, di cui almeno uno sia docente o ricercatore, mantenendone comunque la presidenza Inoltre, in caso di necessità, il numero legale dei componenti la commissione può essere ridotto a due, ferma restando la presenza del professore ufficiale della materia con funzione di Presidenza.

Il presidente della commissione, per ciascun candidato, attesta la data dell'esame e la votazione espressa in trentesimi, sottoscrivendo apposito verbale

Art. 73.

L'attività didattica può esplicarsi attraverso strutture didattiche secondarie costituite da corsi di diploma universitario, corsi di diploma di laurea; corsi di diploma di specializzazione, corsi di aggiornamento, orientamento e perfezionamento e scuole dirette a fini speciali

L'attivazione delle strutture didattiche secondarie è subordinata alla disponibilità delle risorse necessarie per il loro funzionamento

Le procedure per l'attivazione delle strutture didattiche secondarie sono stabilite dal regolamento didattico di Ateneo.

Art. 74

Sono organi delle facoltà: il preside, il consiglio di facoltà, il consiglio di corso di laurea, di diploma e di corso di specializzazione.

Art. 75.

Il preside è eletto, tra i professori di prima fascia, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti nel consiglio di facoltà, nella composizione limitata a tutti i professori di ruolo, fuori ruolo e ricercatori, a scrutinio segreto.

Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, il più anziano in ruolo e quindi il più anziano di età Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti, ed in caso di parità il più anziano nel ruolo e quindi il più anziano di età.

Il preside è nominato con decreto del rettore

Il preside dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto, cessando comunque dalla carica alla data del collocamento a riposo.

Art 76.

In caso di dimissioni del preside, prima che queste siano state accettate dal rettore non è possibile convocare il consiglio di facoltà per l'elezione del nuovo preside.

Art. 77.

Il preside può essere revocato dalla carica, per gravi motivi, prima della scadenza del triennio, dal rettore, acquisito preventivamente il parere obbligatorio del senato accademico.

Art. 78.

La funzione di preside è incompatibile con il regime di impegno a tempo definito.

Il preside decade automaticamente dalla carica, qualora, durante l'esercizio del mandato, opti per il regime di impegno a tempo definito.

Art. 79.

La convocazione del consiglio di facoltà per l'elezione del preside è fatta dal preside uscente tra il trenta maggio ed il trentuno luglio antecedenti la data di scadenza ordinaria.

Art. 80.

Il preside partecipa quale membro di diritto alle adunanze del senato accademico.

Art. 81.

Il preside presiede e rappresenta il consiglio di facoltà.

Vigila sulla disciplina della didattica, curando la osservanza di tutte le norme che ne riguardano l'ordinamento ed il funzionamento, e organizza lo svolgimento dei relativi servizi.

Art. 82.

Il preside dispone di un ufficio di presidenza.

Il consiglio di amministrazione assegna all'ufficio di presidenza un fondo per piccole spese nei limiti e secondo le modalità stabilite dallo stesso consiglio.

Art. 83.

Il consiglio di facoltà è l'organo deliberativo della facoltà.

Esso si compone del preside, che lo presiede; dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia; dei rappresentanti, in ragione di uno ogni dieci, o frazioni superiori a cinque, dei ricercatori universitari e degli assistenti di ruolo; dei rappresentanti, secondo le proporzioni determinate dalla legislazione vigente, degli studenti iscritti.

Art. 84.

In caso di mutui di insegnamento da altre facoltà, il preside può invitare i relativi titolari a partecipare al consiglio di facoltà con voto consultivo. Il preside altresì può invitare, sempre con voto consultivo, i titolari di supplenza.

Non possono partecipare alle adunanze del consiglio di facoltà coloro che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 85.

Le funzioni di segretario del consiglio di facoltà spettano di diritto al professore di ruolo di prima fascia più giovane nel ruolo.

Art. 86.

Il consiglio di facoltà esercita tutte le attribuzioni previste dalle norme generali e speciali relative all'ordinamento universitario, nonché dallo statuto dell'Università.

Interviene nella costituzione dei dipartimenti, secondo le norme del presente statuto.

Esprime altresì parere su qualsiasi argomento concernente la facoltà, che il rettore o il Preside ritenga di sottoporre al suo esame.

Art. 87.

Il consiglio di facoltà, in conformità dello statuto, ha parte nei procedimenti di revisione degli statuti, in forza dell'art. 116. Il consiglio inoltre partecipa ai procedimenti di formazione e revisione del regolamento generale di Ateneo e del regolamento didattico di Ateneo.

Il consiglio predispone il regolamento interno e le sue successive modifiche, ai sensi del presente statuto.

Art. 88.

Il consiglio di facoltà propone, a maggioranza assoluta dei membri, il conferimento delle lauree *ad honorem* secondo la procedura prevista nel presente statuto.

Art. 89.

Il consiglio di facoltà ogni anno elabora i criteri per lo svolgimento della didattica, raccogliendo i programmi delle lezioni e predisponendo gli orari dei singoli corsi, fatta salva la possibilità di organizzare la didattica in cicli coordinati anche di durata inferiore all'anno.

Art. 90.

Il consiglio di facoltà coordina annualmente, in caso di pluralità di corsi di laurea, con il concorso dei dipartimenti interessati, le attività didattiche programmate dai consigli di corso di laurea, quelle delle scuole di specializzazione e perfezionamento, l'attività di corsi integrativi con quelli ufficiali da affidare a professori a contratto e gli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca.

Art. 91.

Il consiglio di facoltà propone al rettore, in relazione alle effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingua straniera, ed anche al di fuori di specifici accordi internazionali, l'assunzione per contratto di diritto privato di collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre straniera di qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facoltà.

Art. 92.

Il consiglio di facoltà designa, su parere vincolante dei consigli dei dipartimenti o degli istituti interessati, i tecnici di comprovata esperienza, anche estranei all'Università, che il consiglio di amministrazione deve nominare quali componenti della commissione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1980.

Propone al rettore la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

Art. 93.

I consigli di corso di laurea, di diploma e di scuola di specializzazione svolgono i compiti loro attribuiti dalla legge e quelli delegati dal consiglio di facoltà, nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione dell'attività didattica dei diversi corsi di laurea, di diploma e di specializzazione, in conformità con l'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché degli artt. 2 e 4 della stessa legge.

Il presidente del consiglio di corso di laurea, di diploma e il direttore di scuola di specializzazione durano in carica tre anni accademici e vengono eletti tra i professori di prima fascia da tutti i titolari di un insegnamento nel corso di laurea, di diploma o nella scuola di specializzazione.

In mancanza di professori di prima fascia i presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma e i direttori di scuole di specializzazione possono essere eletti tra professori di seconda fascia, ovvero, in mancanza, tra professori supplenti.

Il presidente del consiglio di corso di laurea, di diploma e il direttore di scuola di specializzazione vengono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; in caso di mancata elezione si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, l'anzianità di ruolo prima, e di età poi. È eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, prevale l'anzianità di ruolo prima e di età poi.

Il presidente del consiglio di corso di laurea, di diploma e il direttore di scuola di specializzazione eletti vengono nominati con decreto del rettore.

Il direttore di scuola di specializzazione sottoscrive i diplomi rilasciati dalla scuola.

Art. 94.

Per quanto compatibili le disposizioni dello statuto dell'Università e dei regolamenti da esso previsti che riguardino i consigli di corso di laurea si applicano ai consigli di indirizzo.

Sezione III

Dipartimenti e istituti

Art. 95.

I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca dell'Università nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. I dipartimenti svolgono inoltre le attività di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni di loro spettanza ai sensi dell'art. 10 dello statuto.

Ogni dipartimento comprende uno o più settori di ricerca omogenei per fine o per metodo e organizza e coordina le attività delle relative strutture. Ai soli fini della ricerca scientifica possono costituirsi, col consenso degli interessati, articolazioni interne.

Il dipartimento partecipa alla organizzazione dei corsi di diploma, di laurea, di scuola di specializzazione e organizza i dottorati di ricerca relativamente alle discipline ed ai raggruppamenti disciplinari afferenti al dipartimento; nello stesso ambito esprime inoltre pareri obbligatori non vincolanti in ordine alla programmazione didattica ed alla chiamata di professori di ruolo e di ricercatori.

Art. 96.

Il dipartimento è costituito con decreto del rettore, su richiesta dei singoli docenti interessati e su motivata proposta del senato accademico, deliberata dopo parere vincolante del consiglio di amministrazione e parere obbligatorio dei consigli delle facoltà interessate.

Art. 97.

Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale tecnico ed amministrativo, quanto ai settori di ricerca ed alle attività proprie del dipartimento stesso. Al personale docente è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti con le modalità previste dal regolamento di Ateneo.

Art. 98.

Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il suo funzionamento. Tale autonomia dovrà essere esercitata nella forma prevista dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 99.

I dipartimenti possono stipulare con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per svolgere prestazioni di ricerca e di servizio, purché non in contrasto con i propri fini istituzionali, su parere vincolante del consiglio di amministrazione ed in conformità con il regolamento contabile dell'Ateneo.

Art. 100.

Sono organi del dipartimento il direttore, il consiglio e la giunta.

Art. 101.

Il direttore del dipartimento è eletto fra i professori di prima fascia che abbiano scelto o scelgano all'atto della nomina il regime di impegno a tempo pieno ed è nominato con decreto del rettore.

Partecipano all'elezione del direttore i professori di ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento, ed i rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo nel consiglio di dipartimento.

Il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione; qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, il più anziano in ruolo e quindi il più anziano di età. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti, ed in caso di parità il più anziano nel ruolo e quindi il più anziano di età.

Il direttore dura in carica tre anni accademici.

Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento; convoca e presiede il consiglio e la giunta, curando l'esecuzione delle rispettive delibere. Promuove le attività del dipartimento con la collaborazione della giunta, è responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Il direttore può nominare un vice-direttore scelto tra i professori di ruolo che fanno parte della giunta del dipartimento. Il vice-direttore esercita le funzioni che il direttore gli abbia delegato e lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Qualora il direttore cessi, per qualunque ragione, dalla propria funzione prima dello scadere del mandato, il decano del dipartimento deve provvedere ad indire le elezioni del nuovo direttore entro trenta giorni dalla data di cessazione del precedente.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore è coadiuvato da un segretario amministrativo.

Art. 102.

Il consiglio di dipartimento è composto dai professori di ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, che abbiano optato per il dipartimento, nonché dal segretario amministrativo che funge da segretario. Ne fa inoltre parte una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo, nel numero e secondo le modalità stabilite dal regolamento di Ateneo.

Le modalità di funzionamento del consiglio sono determinate nel regolamento di dipartimento.

Il consiglio può delegare determinate funzioni alla giunta.

Art. 103.

Il consiglio programma e gestisce le attività del dipartimento, in base a quanto stabilito nel presente statuto e nel suo regolamento.

Delibera i programmi di ricerca, richiedendo al consiglio di amministrazione le risorse umane ed economiche necessarie. Per l'attuazione di detti programmi può chiedere al consiglio di amministrazione l'autorizzazione all'utilizzazione di attrezzature preventivamente dichiarate di particolare complessità, per la cui gestione sia necessaria la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato per prestazioni professionali relative al loro uso, qualora vi sia impossibilità di provvedere con personale dell'Ateneo già addestrato ad un tale uso, con personale, anche straniero, estraneo all'Università.

Esprime parere obbligatorio sull'attività scientifica e sull'attività didattica integrativa svolta dal ricercatore che deve sottoporsi a giudizio di conferma.

Valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore e di cui alla relazione da questi presentata ai fini della verifica triennale.

Esprime parere obbligatorio sulla domanda di trasferimento del ricercatore confermato o dell'assistente del ruolo ad esaurimento, da una facoltà ad un'altra della stessa Università ovvero ad altra Università.

Qualora sia necessario stipulare contratti con personale esterno all'Università, il consiglio di dipartimento indica al consiglio di amministrazione, per la nomina della commissione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1980, i nominativi dei tecnici di comprovata esperienza, anche estranei all'Università, che intende utilizzare.

Esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 90 del presente statuto.

Art. 104.

La giunta è un organo esecutivo che coadiuva il direttore. Il suo mandato coincide con quello del direttore. Il segretario amministrativo funge da segretario con voto consultivo.

Le modalità di funzionamento della giunta e la sua composizione sono disciplinate dal regolamento di dipartimento.

La composizione della giunta deve comunque prevedere le rappresentanze dei professori di prima e di seconda fascia, dei ricercatori ed assistenti di ruolo ad esaurimento.

Art. 105.

Nel regolamento di dipartimento sono definite: le attribuzioni degli organi e le modalità del loro funzionamento; l'entità della rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo nel consiglio di dipartimento; le procedure per la eventuale attivazione di articolazioni interne; le modalità per l'esercizio del diritto di opzione del personale docente.

Il regolamento di dipartimento e le sue successive modifiche, su iniziativa del consiglio di dipartimento, sono approvate dal senato accademico su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione; sono emanate con decreto del rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Università. Qualora il senato accademico intenda discostarsi dal parere del consiglio di amministrazione, deve procedere con delibera motivata.

Art. 106.

Le attività scientifiche dell'Università sono organizzate nell'ambito delle aree scientifico-disciplinari di cui alla tabella 7 dell'allegato *B* al presente statuto. Ogni variazione del predetto elenco implica una modifica di statuto.

Per ciascuna area scientifico-disciplinare viene formata una commissione scientifica di area. Le norme che disciplinano la composizione e l'elezione delle commissioni scientifiche di area sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

La commissione scientifica di Ateneo è composta dai presidenti delle commissioni scientifiche di area. Il presidente della commissione scientifica di Ateneo è eletto dalla commissione stessa fra i suoi membri, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo e nominato con decreto del rettore.

Art. 107.

L'istituto comprende più docenti (almeno tre) di insegnamenti affini ed è la struttura nella quale sono svolte, in collaborazione con le facoltà e le altre strutture didattiche, le attività di insegnamento richieste per il conseguimento delle lauree e degli altri titoli rilasciati dall'Università secondo quanto stabilito dallo statuto e, in collaborazione con altri istituti e dipartimenti, le attività di ricerca concernenti le discipline afferenti all'istituto.

All'istituto affluiscono i professori di ruolo, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché il personale dei settori di ricerca e delle attività connesse all'istituto stesso. Ai singoli professori, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento è garantita la possibilità di opzione tra più istituti e dipartimenti con le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 108.

Sono organi dell'istituto: il direttore e il consiglio.

Qualora il numero complessivo dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento sia superiore a dieci, può essere costituita una giunta.

Art. 109.

Il direttore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia ed è nominato con decreto del rettore. In assenza di professori di prima fascia, il direttore può essere eletto tra i professori di seconda fascia. Partecipano all'elezione i membri del consiglio di istituto. il direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta si procede ad un ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, la maggiore anzianità di ruolo nella prima fascia e quindi nella seconda e infine di età. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti, ed in caso di parità prevale la maggiore anzianità di ruolo nella prima fascia e quindi nella seconda e infine di età. Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici.

Il direttore ha la rappresentanza dell'istituto; convoca e presiede il consiglio e la giunta provvedendo a renderne esecutive le deliberazioni; è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto; promuove le attività dell'istituto con la collaborazione della giunta; vigila sull'osservanza, nell'ambito dell'istituto, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, gli subentra nella funzione il decano dell'istituto.

Qualora il direttore cessi, per qualunque ragione, dalla propria funzione prima dello scadere del mandato, il decano dell'istituto deve provvedere ad indire le elezioni del nuovo direttore entro trenta giorni dalla data di cessazione del precedente.

Art. 110.

Il consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività dell'istituto.

Il consiglio è costituito dai professori di ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento; fanno inoltre parte del consiglio rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo nel numero definito dal regolamento di istituto.

Il consiglio può delegare determinate funzioni, qualora sia costituita, alla giunta.

Art. 111.

Il consiglio di istituto delibera i programmi di ricerca, richiedendo al consiglio di amministrazione le risorse umane ed economiche necessarie.

Esprime parere obbligatorio sulle tariffe delle prestazioni in conto terzi.

Esprime parere obbligatorio sullo studioso od esperto che il consiglio di facoltà deve designare quale titolare di un contratto integrativo nell'ambito delle discipline afferenti all'istituto stesso.

Esprime parere obbligatorio sull'attività scientifica e sull'attività didattica integrativa svolta dal ricercatore che deve sottoporsi a giudizio di conferma.

Art. 112.

La giunta, qualora sia costituita, è organo esecutivo che coadiuva il direttore. Il suo mandato coincide con quello del direttore. Ne fanno parte un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore o assistente del ruolo ad esaurimento.

Art. 113.

Nel regolamento di istituto sono definite: le attribuzioni degli organi e le modalità del loro funzionamento; l'entità e le modalità di rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo nel consiglio di istituto; le modalità per l'esercizio di opzione dei professori, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Il regolamento di istituto e le sue successive modifiche, su iniziativa del consiglio di istituto, sono approvate dal senato accademico su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, sono emanate con decreto del rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nel bollettino dell'Università. Qualora il senato accademico intenda discostarsi dal parere del consiglio di amministrazione, deve procedere con delibera motivata.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 114.

La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nonché alle scuole ed agli altri corsi attivati nell'Università, viene esercitata dal rettore e dagli altri organi o strutture interessati, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento degli studenti dell'Ateneo.

Art. 115.

I pareri richiesti agli organi di Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto, debbono essere espressi nel termine di giorni trenta dal ricevimento della richiesta.

Nel caso in cui la questione, su cui il parere deve essere dato, rivesta carattere di comprovata urgenza, l'organo che deve acquisire il parere può richiedere che questo sia espresso nel termine di giorni quindici.

Trascorsi inutilmente tali termini, la mancata espressione del parere non sarà considerata ostativa alla deliberazione definitiva dell'organo competente.

Art. 116.

Le modifiche dello statuto, ascoltati i consigli di facoltà nonché il senato degli studenti limitatamente alle questioni di sua competenza, stabilite nell'art. 62, sono approvate dal senato accademico con la maggioranza assoluta dei membri, su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta.

Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168 del 9 maggio 1989.

Le modifiche stesse, emanate con decreto del rettore, entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il potere di iniziativa per le modifiche dello statuto spetta a tutti gli organi che intervengono nel procedimento di modifica.

Art. 117.

Le norme relative all'organizzazione generale dell'Università, in attuazione di quanto stabilito nello statuto, sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

I criteri di gestione, le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Le norme relative al funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Università e degli organi ad esse preposti sono contenute nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti interni delle strutture stesse.

Le norme relative alla disciplina degli studenti sono contenute nel regolamento degli studenti.

Art. 118.

Il regolamento generale di Ateneo e le sue modifiche, su parere obbligatorio dei consigli di facoltà, di dipartimento e di istituto, nonché il senato degli studenti limitatamente alle questioni di sua competenza stabilite nell'art. 62, è approvato a maggioranza assoluta dal senato accademico su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta.

Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168 del 9 maggio 1989.

Il regolamento generale di Ateneo e le sue modifiche vengono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 168/1989.

Il potere di iniziativa spetta a tutti gli organi collegiali che intervengono nel procedimento di formazione e di modifica, per quanto di interesse di ciascun organo.

Art. 119.

Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato, approvato ed emanato in base alla disposizione di cui all'art.11 della legge n. 341 del 19 novembre 1990.

Le modifiche del regolamento didattico di Ateneo, su parere obbligatorio dei consigli delle strutture didattiche interessate, nonché il senato degli studenti, limitatamente alle questioni di sua competenza stabilite nell'art. 62, sono deliberate dal senato accademico, sono emanate con decreto del rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Università.

Il potere di iniziativa spetta al senato accademico e ai consigli delle strutture didattiche.

Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi dell'art 11, della legge n 341/1990

Art. 120.

Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, e le successive modifiche, sono deliberati dal consiglio di amministrazione, su parere obbligatorio del senato accademico, dei consigli di facoltà, di dipartimento e di istituto, sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero. Il regolamento e le sue modifiche debbono essere pubblicate anche sul Bollettino ufficiale dell'Università.

Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168 del 9 maggio 1989.

Art. 121.

Le norme relative al funzionamento delle diverse strutture didattiche, di ricerca e di servizio dell'Ateneo sono disciplinate dai regolamenti interni delle strutture medesime. Tali regolamenti e le loro successive modifiche sono deliberati dai consigli delle strutture interessate nel rispetto delle norme quadro contenute nel regolamento generale di Ateneo.

I regolamenti interni delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono emanati dal rettore ed entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Università.

Prima della loro emanazione, i regolamenti sono trasmessi al senato accademico, il quale sentirà il consiglio di amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo, finanziario e contabile.

Il senato accademico entro il termine di sessanta giorni esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi i regolamenti sono emanati dal rettore.

Il senato accademico può per una sola volta rinviare i regolamenti all'organo proponente, indicando le norme che ritiene illegittime e quelle che intende siano da riesaminare nel merito. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere riproposte.

Art. 122.

Il regolamento degli studenti e le successive modifiche sono deliberate dal senato accademico, su parere obbligatorio del consiglio di amministrazione e del senato degli studenti.

Il potere di iniziativa spetta a tutti gli organi che intervengono nel procedimento.

Tale regolamento è emanato con decreto del rettore ed entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell'Università.

Il controllo del Ministero è esercitato ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168 del 9 maggio 1989.

Art. 123.

Il rettore, i presidi di facoltà, i direttori di dipartimento e i direttori di istituto in carica alla data di entrata in vigore dello statuto, rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato.

Art. 124.

L'Ateneo si dota di un comitato di etica con valenza tecnico-scientifica che esprime pareri obbligatori vincolanti sulla sperimentazione sull'uomo e sull'animale da laboratorio in accordo con il decreto ministeriale n. 26/1992.

Art. 125.

La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle relative attività vengono affidati, mediante convenzione, al centro universitario sportivo sotto il controllo del comitato per lo sport universitario, in conformità alla legge n. 394 del 28 giugno 1977 e successive modificazioni.

Il comitato è composto:

a) dal rettore dell'Università o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;

b) da due membri designati dagli enti sportivi univesitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale e internazionale;

c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 580 del 1° ottobre 1973 convertito con modificazioni nella legge n. 766 del 30 novembre 1973 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) dal direttore amministrativo dell'Università, o suo delegato, anche in qualità di segretario.

Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati con le leggi n. 394 del 28 giugno 1977 e n. 429 del 3 agosto 1985, con eventuali contributi degli studenti, con congruo fondo appositamente stanziato dall'Università e con i contributi di altri enti.

Art. 126.

Il regolamento di Ateneo per quanto attiene all'attuazione dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, relativo ai contratti di ricerca di consulenza e convenzione per conto terzi, deve prevedere l'utilizzazione del residuo ripartibile delle prestazioni (differenza tra l'importo globale del contratto o convenzione e l'ammontare a consuntivo delle voci di spesa) secondo la seguente ripartizione:

1% per la copertura delle spese generali dell'Università;

20% al fondo comune di Ateneo, in attuazione dell'art. 4 del decreto-legge n. 55 del 22 maggio 1981, convertito nella legge n. 391 del 24 luglio 1981;

29% destinato all'istituto, dipartimento, clinica, centro per acquisto attrezzature scientifiche e didattiche e per spese di funzionamento;

50% per i compensi al personale che ha collaborato allo svolgimento della prestazione, cui può essere riconosciuto un compenso annuo fino al 100% della retribuzione annua lorda.

Le spese necessarie per la esecuzione delle prestazioni, consulenze e convenzioni, non possono superare di norma il 50% dell'importo globale del corrispettivo delle medesime. Il consiglio di amministrazione può autorizzare di volta in volta, il superamento del limite di spesa predetto su richiesta motivata e documentata da parte del responsabile della prestazione.

Art. 127.

Lo statuto entra in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione del decreto del rettore previsto dall'art. 16, comma 2, della legge n. 168 del 9 maggio 1989.

TABELLA *A*

FACOLTÀ	CORSI DI LAUREA	DIPLOMI UNIVERSITARI
■ Medicina e Chirurgia	■ Medicina e Chirurgia ■ Odontoiatria e Protesi Dentaria	■ Scienze Infermieristiche ■ Terapista della riabilitazione ■ Dietologia e Dietetica Applicata ■ Tecnico di Laboratorio Biomedico
■ Farmacia	■ Farmacia ■ Chimica e Tecnologia Farmaceutiche	
■ Scienze Matematiche Fisiche e Naturali	■ Scienze Geologiche	
■ Lettere e Filosofia	■ Lettere ■ Filosofia	■ Servizio Sociale
■ Architettura	■ Architettura	
■ Economia	■ Economia e Commercio ■ Economia Aziendale ■ Economia Politica	
■ Lingue e Letterature Straniere	■ Lingue e Letterature Straniere	■ Traduttori ed interpreti

96A1767

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 13 marzo 1996, n. 37856.

Integrazione dell'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Alle imprese interessate
All'Abi
All'Assilea
All'Assireme
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento alla circolare 4 marzo 1996, n. 37807, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 1996, si porta a conoscenza degli enti in indirizzo che l'elenco delle banche e dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria riportato nell'allegato alla predetta circolare è così integrato:

Banche concessionarie	Soggetti abilitati alla locazione finanziaria
—	—
Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. - Vicenza	Fiscambi leasing S.p.a. - Milano Locazioni finanziarie S.p.a. - Brescia

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

96A1802

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14 recante: «Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca»

Il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 14, recante: «Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1996.

96A1845

Mancata conversione del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 19, recante: «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie».

Il decreto-legge 16 gennaio 1996, n 19, recante: «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1996.

96A1846

Mancata conversione del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Il decreto-legge 18 gennaio 1996, n 20, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n 309» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1996

96A1847

Mancata conversione del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT)».

Il decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT)» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1996.

96A1848

Mancata conversione del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea».

Il decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1996.

96A1849

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e la Organizzazione delle nazioni unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (ICS), con scambio di lettere, firmato a Vienna il 9 novembre 1993.

Il giorno 26 febbraio 1996 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dello scambio di lettere costituente un accordo tra il Governo italiano e l'organizzazione

per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite per l'emendamento del paragrafo 1 dell'art. X dell'accordo del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 31 gennaio 1996, n. 51, pubblicata nel supplemento ordinario n 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n 33 del 9 febbraio 1996.

In conformità pertanto a tale emendamento l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e la Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia (ICS), con scambio di lettere, firmato a Vienna il 9 novembre 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 15 febbraio 1995, n. 51, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1995, è entrato in vigore il 26 febbraio 1996

96A1776

Entrata in vigore dell'accordo internazionale sul caffè, 1994 adottato dal Consiglio internazionale sul caffè il 30 marzo 1994

A seguito dell'emanazione della legge 5 luglio 1995, n 306, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1995 che ha autorizzato la ratifica italiana dell'accordo internazionale sul caffè. 1994, adottato del Consiglio internazionale sul caffè il 30 marzo 1994, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 19 settembre 1995.

Ai sensi degli articoli 40 e 41 (2), il sopracitato accordo è entrato in vigore per l'Italia dal 19 settembre 1995.

96A1777

Rilascio di exequatur

In data 23 novembre 1995 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alfonso Borello, console onorario della Repubblica federale islamica delle Comore a Casale Monferrato (Alessandria).

In data 28 febbraio 1996 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Potoula Petrakakos, console della Repubblica ellenica a Firenze,

Frane Mitrovic, console generale della Repubblica di Croazia a Milano

Giancarlo Iaccarino, console onorario del Granducato di Lussemburgo a Napoli,

Ioannis Kantzas, console generale onorario della Repubblica ellenica a Torino

96A1778

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valor militare

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 21 novembre 1995, sulla proposta del Ministro della difesa, sono state conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

Medaglia d'argento

Al brig CC Lorenzo Zarra, nato il 7 marzo 1966 a Cagliari, con la motivazione: «Sottufficiale in sottordine a stazione distaccata, intervenuto prontamente con fredda determinazione e ammirevole sprezzo del pericolo presso ufficio postale, ove era in atto una rapina, affrontava, unitamente a due militari dipendenti, cinque malviventi armati. Con pronto intuito e non comune professionalità, poneva in essere la strategia d'intervento più intelligente e più adeguata alla situazione, attuando un dispositivo pienamente idoneo ad interdire le possibili vie di fuga agli autori della rapina e riservando, comunque, per se il più rischioso compito di bloccarli frontalmente. Fatto segno a prolungata azione di fuoco con armi automatiche dai malviventi in fuga con giovane ostaggio, benché gravemente ferito in più parti del corpo, reagiva prontamente con le armi in dotazione ferendo mortalmente uno dei malfattori. Il successivo intervento di altri militari costringeva i rapinatori ad abbandonare un complice e l'ostaggio, entrambi feriti, nonché a disfarsi di gran parte delle refurtiva e delle armi. Chiaro esempio di altissimo senso del dovere, elevata professionalità ed eccezionale coraggio». - Fonni (Nuoro), 3 giugno 1994

Medaglie di bronzo

Al v brig CC Claudio Arecco, nato il 30 gennaio 1971 a Savona, con la motivazione «Sottufficiale in sottordine a stazione distaccata, informato che in un ufficio postale era in corso una rapina, interveniva subito sul posto ove, con fredda determinazione e sprezzo del pericolo, affrontava, unitamente ad altro sottufficiale più elevato in grado e ad un graduato, cinque malviventi armati. Fatto segno a prolungata azione di fuoco con armi automatiche dai malfattori in fuga con giovane ostaggio, benché ferito reagiva prontamente con le armi in dotazione ferendo gravemente uno dei rapinatori Partecipava quindi al successivo intervento con altri militari sopraggiunti costringendo gli autori della rapina ad abbandonare l'ostaggio, anch'esso ferito, nonché a disfarsi di gran parte della refurtiva e delle armi Chiaro esempio di ardimento e di non comune senso del dovere» — Fonni (Nuoro), 3 giugno 1994.

All'app CC Antonio Giuseppe Musio nato il 18 marzo 1953 a Orune (Nuoro), con la motivazione. «Libero dal servizio, dimostrando salda ed elevata professionalità, fredda determinazione e sprezzo del pericolo, interveniva presso ufficio postale ove era in atto una rapina affrontando, unitamente a due sottufficiali del reparto, cinque malviventi armati. Fatto segno a prolungata azione di fuoco con armi automatiche dai rapinatori in fuga con giovane ostaggio, reagiva prontamente con le armi in dotazione ferendo uno dei malfattori. Partecipava quindi al successivo intervento con altri militari sopraggiunti costringendo i malfattori ad abbandonare l'ostaggio, anch'esso ferito, nonché a disfarsi di gran parte della refurtiva e delle armi. Chiaro esempio di ardimento, altissimo senso del dovere e grande coraggio». - Fonni (Nuoro), 3 giugno 1994.

96A1782

Rettifica di decreti di concessione di onorificenze al valor militare

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1996, il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1949, registro n. 17, foglio n. 132, Bollettino ufficiale 1949, disp. 15, pag. 2334, con il quale è stata concessa la medaglia di bronzo al valor militare a Zaffondi Calogero di Salvatore e di Rinalda Calogera, da Mazzarino (Caltanissetta), classe 1919, fante 79° fanteria «Roma» (alla memoria), è stato rettificato nel senso che il nominativo suddetto è corretto in Zaffoni Calogero di Salvatore e di Rinaldo Calogera.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1996, il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1953, registro n. 37, foglio n. 200, Bollettino ufficiale 1953, disp. 45, pag. 3584, col quale è stata concessa la medaglia d'argento al valor militare a Salvati Giuseppe fu Giuseppe e fu Diodati Rosa, da Napoli, è stato rettificato nel senso che il nominativo suddetto e corretto in Salvati Giuseppe fu Filippo e fu Diodato Rosa

96A1783

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Cicagna

Con decreto interministeriale n. 565 in data 27 gennaio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono di tiro a segno nazionale», sito in località Ceriallo del comune di Cicagna (Genova), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 1, foglio 12, mappale 196, foglio 13, mappale 45, del nuovo catasto terreni per una superficie complessiva di mq 1370.

96A1781

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Civitavecchia

Con decreto interministeriale n. 570 in data 1° febbraio 1996 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato di un'aliquota demaniale del poligono tiro a segno nazionale di S. Girolamo, sita nel comune di Civitavecchia, riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 3468, foglio 29, mappale 1101, del nuovo catasto terreni della superficie di mq 1564

96A1780

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 marzo 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1564,49
ECU	1966,25
Marco tedesco	1061,90
Franco francese	309,98
Lira sterlina	2392,11
Fiorino olandese	948,75
Franco belga	51,659
Peseta spagnola	12,613
Corona danese	274,81
Lira irlandese	2466,42
Dracma greca	6,490
Escudo portoghese	10,256
Dollaro canadese	1148,25
Yen giapponese	14,770
Franco svizzero	1317,47
Scellino austriaco	151,00
Corona norvegese	243,86
Corona svedese	232,74
Marco finlandese	339,77
Dollaro australiano	1209,66

96A1895

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di prodotti fitosanitari

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 26 febbraio 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 14 marzo 1977, all'impresa Demetra Italia, con sede in Medicina (Bologna), via Cavallotti, 39, del prodotto fitosanitario Selefos, registrato al numero 2447.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 26 febbraio 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 18 marzo 1977, all'impresa Demetra Italia, con sede in Medicina (Bologna), via Cavallotti, 39, del prodotto fitosanitario Geopar, registrato al numero 2491.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 26 febbraio 1996 è stata revocata la registrazione, concessa con decreto ministeriale 17 agosto 1972, all'impresa Bayer - S p a , con sede in Milano, viale Certosa, 126, del prodotto fitosanitario Hedonal - liquido, registrato al numero 0398.

96A1786

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.18445 XVJ (856) dell'8 febbraio 1996 gli artifici pirotecnici di seguito specificati, che la ditta Ciandri di Vannozzi Guido, intende produrre nella propria fabbrica sita in Terricciola (Pisa), frazione Morrona, località Ponti, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, a fianco di ciascuno indicate:

«Fischiante (fischio coda bianca)» per pistola a salve 15 mm, V categoria - gruppo C;

«Sirena (gracchio coda bianca)» per pistola a salve 15 mm, V categoria - gruppo C;

«Illuminante (tracciante)» per pistola a salve 15 mm, V categoria - gruppo C;

«Razzetto a colpo (tipo spaventapasseri)» per pistola a salve 15 mm, V categoria - gruppo C;

«Falena (farfalla notturna)», IV categoria;

«Baby Magnum (testa nera)», V categoria - gruppo C;

«Colpo piccolo al titanio», IV categoria;

«Colpo medio al titanio», IV categoria;

«Colpo grande al titanio», IV categoria;

«Candela romana effetti vari» (fischio o sirena o colpo), IV categoria;

«Candela romana a farfalla con striscione colorato», IV categoria;

«Candela romana con colpo medio al titanio», IV categoria;

«Candela romana a sfera di tipo Giapponese», IV categoria;

«Airport 5000 Professional (razzo a colpo al titanio)», IV categoria;

«Airport 5000 Professional (con apertura di stelle colorate)», IV categoria.

96A1784

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Curriculum di un membro del consiglio di amministrazione dell'INAIL

Si pubblica qui di seguito, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il *curriculum* di un componente del consiglio di amministrazione dell'INAIL:

Borgia Giuseppe, nato a S. Procopio (Reggio Calabria) il 16 novembre 1935, compie il ciclo degli studi pre-universitari a Palmi, dove risiede sin da ragazzo;

- Laureato in giurisprudenza e in scienze politiche;

- Vincitore di una borsa di studio per il primo corso di sociologia promosso negli anni 1958-1959 da don Luigi Sturzo;

- Collaboratore dal gennaio al dicembre 1960 presso il centro studi della Cassa del Mezzogiorno per gli studi economici in occasione del decennale della Cassa (coordinatore prof. Di Nardi);

- Esperto di problemi socio-previdenziali ha operato prima nel settore mutualistico, e, a seguito della «Riforma sanitaria» presso i Ministeri della sanità prima e del lavoro dopo con compiti di esperto del Consiglio sanitario nazionale e di primo collaboratore di diversi esponenti governativi dei due Ministeri;

- Autore di numerose monografie di interesse economico e previdenziale;

- Dal 1° gennaio 1986 viene nominato, con decreto del Ministro del lavoro, on. De Michelis, direttore generale del Servizio per i contributi agricoli unificati (S.C.A.U.);

- È direttore della rivista trimestrale dello stesso Istituto «La Previdenza sociale in agricoltura»;

- Componente del comitato di redazione di «Studi sociali», la rivista della Conferenza episcopale italiana per i problemi sociali e del lavoro;

- Su proposta del Ministro del lavoro, on. Nino Cristofori, viene nominato dal Consiglio dei Ministri, nell'ottobre 1992, direttore generale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dove assume le funzioni di direttore generale della previdenza;

- Su proposta del Ministro del lavoro, con decreto in data 30 marzo 1993, viene nominato coordinatore del Comitato nazionale per la parità uomo-donna (legge n. 125/1991);

- Su proposta del Ministro del lavoro, in data 21 aprile 1993, viene nominato, con decreto interministeriale (Tesoro-Lavoro) membro della commissione di vigilanza sui fondi pensione;

- Con decreto del Ministro, in data 28 luglio 1993, viene nominato componente della commissione per lo studio e la formulazione di proposte operative finalizzate alla definizione delle caratteristiche e del regime contributivo previdenziale connesse agli istituti della contrattazione aziendale;

- Con decreto ministeriale del 25 febbraio 1994 viene nominato presidente della commissione di disciplina per il personale del Ministero del lavoro;

- Con decreto del 2 agosto 1994 del Ministro del lavoro, on. Mastella, successivamente rinnovato con decreto 28 settembre 1994, è nominato commissario straordinario dell'ENASARCO (agosto 1994-maggio 1995);

- Su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro, con decreto interministeriale del 29 settembre 1994, è nominato componente della commissione per i ricorsi in opposizione del personale ex decreto legislativo n. 96/1993, presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato, dott. Mario Napolitano;

- Con decreto del Ministro, prof. Treu, in data 4 luglio 1995 assume la reggenza della Direzione generale degli affari generali e del personale, ferme restando le funzioni di direttore generale della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale,

- Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 1995, su proposta del Presidente del Consiglio e Ministro del tesoro Dini, viene nominato Provveditore generale dello Stato e assume le relative funzioni a partire dal 1° settembre 1995.

96A1785

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni del Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 12 marzo 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 52, prima colonna, al punto 7), dove è scritto: «7) 10% SERIE ORDINARIA *TRENTENNALE*», leggasi: «7) 10% SERIE ORDINARIA *VENTENNALE*».

96A1873

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400